Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 257 del 10 ottobre 1970

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 10 ottobre 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1970.

Modifica del decreto ministeriale 12 agosto 1957, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1970.

Modifica del decreto ministeriale 12 agosto 1957, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1957, registro n. 22 Finanze, foglio n. 176, con il quale sono state emanate norme per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1969 con il quale è stata modificata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 12 agosto 1957;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare ed integrare le norme concernenti l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza per oli minerali, in relazione alle mutate esigenze tecnico-amministrative del particolare settore;

Decreta:

Caratteristiche dei certificati di provenienza per oli minerali

Art. 1.

Il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è composto di quattro moduli del formato di millimetri 240 per 227, margini compresi, predisposti per la scrittura a ricalco, da valere, rispettivamente, come « Figlia », « Riscontrino n. 1 », « Riscontrino n. 2 » e « Matrice ».

Ciascun certificato di provenienza è contraddistinto, nelle varie parti costitutive, da una o più lettere dello alfabeto latino e da un numero intero in cifre arabiche.

I certificati di provenienza sono stampati su carta colore cenere, per l'accompagnamento degli oli minerali in genere, e su carta colore rosa, per l'accompagnamento di quei prodotti petroliferi agevolati per i quali le relative norme ne prescrivono l'uso.

I detti certificati sono messi in distribuzione in due diversi sistemi di impaginazione, l'uno con rilegatura a libro e l'altro confezionato a strisce continue.

Art. 2.

I certificati di provenienza rilegati a libro sono riuniti, mediante copertina, con punti metallici.

In corrispondenza del margine laterale interno di separazione di ciascun modulo dal relativo troncone per la cucitura è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: « Repubblica Italiana - Ministero delle Finanze ».

Sul frontespizio della copertina (verde per i certificati colore cenere e rosa per quelli colore rosa) sono stampati la lettera o il gruppo di lettere dell'alfabeto latino nonchè gli estremi delle indicazioni numeriche che contraddistinguono i certificati di provenienza dalla copertina stessa racchiusi.

Ciascun libro si compone di cento moduli alternati nell'ordine « Figlia », « Riscontrino n. 1 », « Riscontrino n. 2 », « Matrice », contiene venticinque certificati ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato n. 1).

Tale modello viene inserito, sotto il n. 16, nella Serie H-*ter* del modulario ufficiale dei modelli bollati e soggetti a rigoroso rendiconto del ramo dogane e imposte indirette (servizio provinciale) con la denominazione di « Libro Certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) ».

Art. 3.

I certificati di provenienza confezionati a strisce continue sono costituiti da quattro strisce rispettivamente formate dall'insieme delle « Figlie », dei « Riscontrini n. 1 », dei « Riscontrini n. 2 » e delle « Matrici ».

Tra un modulo e l'altro di ciascuna striscia è inserita apposita zona di stacco alta 70 millimetri, perforata orizzontalmente per tutta la lunghezza, vale a dire compresa la striscia tronconi di cui al comma seguente.

I moduli di ciascuna striscia, con le relative zone di stacco, sono uniti, per un lato, ad una striscia tronconi e, per l'altro lato, ad una striscia di trascinamento.

In corrispondenza della linea di congiunzione di ciascun modulo con la relativa striscia-tronconi, perforata eccetto che per la striscia-tronconi delle « Matrici », è impresso il bollo a secco recante la seguente dicitura: « Repubblica Italiana - Ministero delle Finanze ».

Le quattro strisce anzidette, sovrapposte nell'ordine indicato, inframezzate con liste di carta carbone e ripiegate a libro, sono raccolte in apposita custodia (verde per i certificati colore cenere e rosa per quelli colore rosa) sul cui frontespizio sono stampati la lettera o il gruppo di lettere dell'alfabeto latino nonchè gli estremi delle indicazioni numeriche che contraddistinguono i certificati nella custodia stessa contenuti.

Ciascun libro si compone di quattrocento moduli, contiene cento certificati ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato n. 1-*bis*).

Tale modello viene inserito, sotto il numero 16-*bis*, nella serie H-*ter* del modulario ufficiale dei modelli bollati e soggetti a rigoroso rendiconto del ramo dogane e imposte indirette (servizio provinciale) con la denominazione di « Libro Certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) ».

Somministrazione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » dai competenti economati compartimentali delle dogane agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » vengono somministrati agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dall'economato compartimentale delle dogane competente per territorio, nei quantitativi occorrenti per costituire una dotazione fissa per 18 mesi, salvo variazioni da proporsi dagli ingegneri capi degli uffici medesimi.

Nelle spedizioni, i « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » ed i « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » devono essere accompagnati da elenchi di consegna separati e, per ciascun tipo di « Libri », distinti a seconda del colore dei certificati.

Negli elenchi, in corrispondenza delle quantità di « Libri certificati di provenienza per oli minerali » spediti, sono messi in evidenza, per ogni lettera o gruppo di lettere dell'alfabeto latino che contraddistinguono i certificati, gli estremi delle indicazioni numeriche dei certificati medesimi ».

Le spedizioni sono curate in modo che, per le singole forniture, non si verifichino soluzioni di continuità nella numerazione progressiva dei certificati in seno alla lettera o gruppo di lettere che ne costituiscono la serie di appartenenza.

All'arrivo, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvedono per il necessario accurato riscontro degli stampati compresi nella fornitura; verificano — fra l'altro — la integrità dei suggelli apposti ai singoli pacchi e procedono, ove si renda necessario, alla conta materiale dei « Libri certificati di provenienza », i quali vanno, poi, messi in distribuzione nello stesso ordine di arrivo.

Distribuzione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali », da parte degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, agli uffici, o comandi della guardia di finanza, incaricati del rilascio dei certificati e adempimenti relativi. Restituzione dei « Libri certificati » scritturati.

Art. 5.

Agli uffici, o comandi territoriali della guardia di finanza, incaricati del rilascio dei certificati di provenienza ai sensi del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, la distribuzione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » è effettuata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, prima di eseguirne le assegnazioni, devono provvedere a completare le copertine o le custodie dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » con l'indicazione:

1) dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ne effettua la distribuzione;

2) dell'anno finanziario durante il quale i certificati di provenienza devono essere utilizzati;

3) della numerazione progressiva per tutti i « Libri certificati di provenienza » distribuiti, in un anno finanziario, nella circoscrizione di competenza dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Le indicazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente devono essere apposte, negli appositi spazi, con timbri ad umido; quella di cui al numero 3) deve essere impressa mediante numeratore affidato in consegna all'incaricato del servizio.

La numerazione annuale, iniziando sempre dall'unità, dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) », deve essere separata da quella per i « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) », oltrechè distinta, per ciascun tipo di « Libri », a seconda del colore dei certificati.

Art. 6.

Fuori dei casi previsti dall'art. 7, ad ogni ufficio o comando incaricato del rilascio dei certificati di provenienza è assegnata una dotazione fissa di « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » ragguagliata al fabbisogno di un anno finanziario.

I predetti uffici o comandi, prima di porre in uso i « Libri certificati di provenienza » costituiti in dotazione, devono completarli nella copertina, mediante apposizione di timbri ad umido, negli appositi spazi, con l'indicazione:

1) dell'ufficio o comando assegnatario;

2) della provincia nel cui territorio l'ufficio o comando assegnatario ha sede.

Le anzidette indicazioni e quella dell'anno finanziario durante il quale i certificati di provenienza devono essere utilizzati vanno, poi, riportate, nello stesso modo innanzi precisato, anche sui singoli certificati (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »).

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 10 le indicazioni medesime possono essere tuttavia riprodotte, sui singoli certificati, dalla macchina da scrivere adoperata per la compilazione dei certificati medesimi.

Gli uffici e comandi di cui trattasi devono utilizzare i « Libri certificati » ricevuti in consegna secondo la numerazione annuale di copertina e restituire, all'ufficio

tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro e non oltre il mese di luglio di ogni anno ed entro e non oltre il mese di gennaio dello anno successivo, i « Libri certificati di provenienza » scritturati, rispettivamente, nel primo e nel secondo semestre dell'anno cui i « Libri » stessi si riferiscono.

Art. 7.

Agli uffici finanziari di fabbrica presso le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici, come pure agli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali di proprietà privata e i depositi assimilati ai doganali, la somministrazione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » è effettuata bimestralmente, in relazione alle reali necessità del servizio.

Nel caso che venga applicato l'art. 9, gli uffici finanziari di fabbrica presso le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici nonchè gli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali di proprietà privata e i depositi assimilati ai doganali, sono altresì riforniti di « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) », qualora le aziende interessate ne avanzino documentata richiesta scritta.

Gli uffici finanziari di fabbrica e gli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali, prima di porre in uso i « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » avuti in consegna, devono completarli nella copertina, mediante apposizione di timbri ad umido, negli appositi spazi, con l'indicazione:

1) dell'ufficio assegnatario;

2) della raffineria, dello stabilimento petrolchimico, del deposito doganale e della relativa ubicazione (località e provincia).

Anche nei casi in esame si rendono applicabili le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo precedente.

Gli uffici finanziari di fabbrica e gli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali devono utilizzare i « Libri certificati » ricevuti in consegna secondo la numerazione annuale di copertina o di custodia e restituire, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro e non oltre la prima decade del mese successivo a ciascun bimestre, i « Libri certificati » scritturati nel bimestre medesimo.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, accertatosi della regolarità delle restituzioni, effettua il cambio dei « Libri certificati » scritturati con altrettanti in bianco.

E' fatta tuttavia eccezione per i « Libri certificati » scritturati nell'ultimo bimestre dell'anno finanziario decorso, i quali vanno concentrati presso l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro e non oltre il successivo mese di gennaio, senza che ne sia operata la sostituzione, tenuto conto dell'anticipazione ricevuta dagli interessati ai sensi del primo comma dell'art. 8.

Inoltre, per i « Libri certificati di provenienza » scritturati nel quinto bimestre dell'anno finanziario, il cambio non viene eseguito alla pari, bensì per un quantitativo inferiore, o non è operato affatto, in relazione al numero dei « Libri certificati di provenienza » in bianco tuttora in consegna agli uffici finanziari di fabbrica o agli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali, onde evitare, nei limiti del possibile, che i consegnatari in parola abbiano a trovarsi, alla data del 31 dicembre, in possesso di « Libri certificati di provenienza » in bianco riferentisi all'anno finanziario scaduto.

Art. 8.

Entro e non oltre la seconda decade del mese di dicembre di ogni anno, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione devono far pervenire agli uffici e comandi interessati, di cui agli articoli 6 e 7, una congrua scorta, a titolo di anticipazione, di « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » da utilizzare all'inizio del nuovo anno finanziario.

Di siffatta anticipazione gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione tengono, poi, conto ai fini della ricostituzione della dotazione fissa di ciascun ufficio o comando di cui all'art. 6, o in occasione dei rifornimenti bimestrali di cui all'art. 7.

In quest'ultimo caso, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione devono tener presenti anche le richieste di anticipazione di « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » eventualmente avanzate dalle ditte interessate.

La trasmissione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » viene eseguita, in ogni caso, con accompagnamento di elenco mod. I-7, in doppio esemplare, e con l'osservanza delle norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4.

Un esemplare del predetto elenco mod. I-7 deve essere restituito all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mittente, firmato per ricevuta.

Qualora alla verifica risultino delle irregolarità, deve essere compilato apposito processo verbale di constatazione da trasmettere all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, unitamente ai « Libri certificati di provenienza » in contestazione, per gli accertamenti del caso.

La stessa procedura di cui al quarto comma del presente articolo deve essere seguita dagli uffici e comandi che ricevono in consegna « Libri certificati di provenienza », in occasione della restituzione, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, dei « Libri certificati » scritturati.

Un esemplare dell'elenco mod. I-7 che accompagna i predetti « Libri » scritturati, deve essere restituito, dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, all'ufficio o comando mittente.

Esercenti raffinerie di oli minerali, stabilimenti petrolchimici, depositi doganali, autorizzati alla compilazione dei certificati di provenienza per oli minerali.

Art. 9.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane possono consentire, nell'ambito delle rispettive competenze, agli esercenti raffinerie di oli minerali, stabilimenti petrolchimici, depositi doganali di proprietà privata e depositi assimilati ai doganali, di compilare i certificati di provenienza per i prodotti che gli esercenti medesimi intendono estrarre dai loro impianti, fermo restando che i detti certificati devono essere esibiti per la firma all'ufficio finanziario di fabbrica o agli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali, previa presentazione della dichiarazione scritta o del documento sostitutivo di cui all'art. 16.

I « Libri certificati di provenienza » prima di essere consegnati dagli assegnatari agli esercenti interessati, per la compilazione dei certificati, devono essere completati, nella copertina o custodia, mediante apposizione di timbri ad umido, negli appositi spazi, con le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7.

Siffatte indicazioni e quella dell'anno finanziario durante il quale i certificati di provenienza sono da utilizzare, vanno — poi — riportate, dai compilatori dei certificati, anche nei certificati medesimi (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »), tenute presenti le concessioni previste dai commi terzo e quarto dell'art. 23.

Compilazione dei certificati di provenienza per oli minerali. Chiusura dei « Libri certificati »

Art. 10.

La scritturazione dei certificati di provenienza per oli minerali Mod. H-*ter* 16 deve essere eseguita a mano, direttamente sulla « Figlia », a caratteri chiari, senza correzioni o raschiature, e riprodotta a ricalco sui « Riscontrini » e sulla « Matrice » con impiego di carta carbone.

Può tuttavia consentirsi che i certificati di provenienza Mod. H-*ter* 16, previo distacco dal relativo « Libro », siano dattiloscritti o compilati mediante macchine stampanti preventivamente approvate dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

In tal caso, le « Matrici » devono essere stabilmente reinserite, in perfetto ordine di numerazione, nei corrispondenti « Libri ».

La compilazione dei certificati di provenienza per oli minerali Mod. H-*ter* 16-*bis* deve essere, invece, eseguita, direttamente sulla « Figlia », mediante apposite macchine elettrocontabili.

Può tuttavia consentirsi che i certificati di provenienza Mod. H-*ter* 16-*bis*, previo distacco delle relative « mazzette » dalla striscia continua, siano compilati, in caso di necessità, nei modi indicati nel secondo comma.

In tale evenienza, le « Matrici » con i tronconi corrispondenti e quelli attaccati delle « Figlie » e dei « Riscontrini » devono essere reinserite, in perfetto ordine di numerazione, nella rispettiva custodia.

In ogni caso, il timbro dell'ufficio o comando che rilascia il certificato e la firma dell'incaricato del servizio devono essere apposti direttamente su ciascuno dei quattro moduli di cui il certificato di provenienza è composto.

Art. 11.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » Mod. H-*ter* 16 e Mod. H-*ter* 16-*bis* di regola si chiudono alla fine di ogni anno finanziario.

Indipendentemente dalla chiusura di cui al comma precedente, i « Libri certificati di provenienza per oli minerali » Mod. H-*ter* 16 e Mod. H-*ter* 16-*bis* vengono chiusi in caso di:

a) cessazione dall'incarico del rilascio dei certificati di un ufficio o comando a cui i « Libri certificati di provenienza » vengono assegnati in dotazione;

b) cessione o cessazione d'esercizio di uno stabilimento di produzione, di raffinazione o di trasformazione, oppure di un deposito doganale, ovvero di un deposito libero per usi commerciali di oli minerali la cui ditta esercente è autorizzata alla diretta emissione dei certificati di provenienza;

c) revoca di detta autorizzazione.

L'attestazione di chiusura viene apposta a tergo della « Matrice » dell'ultimo certificato emesso durante l'anno finanziario, o all'atto in cui accade taluno dei fatti di cui al comma precedente.

I certificati (« Figlia », « Riscontrini » e « Matrice ») rimasti in bianco nel « Libro certificati di provenienza per oli minerali » in corso di scritturazione alla data del 31 dicembre o dell'avvenimento di taluno dei fatti di cui al secondo comma, devono essere annullati mediante due grosse righe parallele ovvero con la dicitura a caratteri ben visibili: « Annullato ».

Nello stesso modo devono essere annullati i certificati di provenienza ogni qualvolta essi si rendono inutilizzabili per errori di scritturazione o altre cause.

In tale evenienza, il certificato (« Figlia », « Riscontrini » e « Matrice ») deve essere reinserito nel corrispondente « Libro certificati ».

Adempimenti per la richiesta ed il rilascio dei certificati di provenienza per oli minerali

Art. 12.

Il certificato di provenienza, nei casi in cui è prescritto, non può essere emesso se non a nome dello esercente del deposito, per ogni singolo destinatario e per il luogo di definitiva destinazione del prodotto, anche se trattasi di trasporti con rispedizione o cumulativi.

In tal caso, per i passaggi successivi del carico, ciascun vettore è tenuto ad indicare sul retro del certificato di provenienza, nello spazio all'uopo riservato, la denominazione della ditta assuntrice del trasporto, il nome ed il cognome della persona che provvede al trasporto, il numero di targa del mezzo adoperato per l'inoltro o la riconsegna del prodotto al destinatario.

L'apposito spazio, recante la dicitura « per la ditta . . . . » può essere utilizzato unicamente per indicare la ditta per conto della quale viene effettuata l'estrazione di prodotti dalle raffinerie, dagli stabilimenti petrolchimici, dai depositi doganali, da quelli ad essi assimilati e dai depositi liberi.

Art. 13.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 14, il vettore non può effettuare il trasporto di oli minerali in quantità superiore ai dieci quintali senza che gli sia stato consegnato dal mittente, fra i documenti eventualmente necessari, a termini dell'art. 1683 del codice civile, anche il certificato di provenienza.

Qualora il trasporto avvenga per ferrovia, il mittente ha l'obbligo di consegnare il certificato di provenienza all'Amministrazione dei trasporti all'atto della presentazione del prodotto.

Tale documento deve essere allegato al bollettino di consegna e recapitato al destinatario del prodotto al momento della riconsegna di esso.

Per i trasporti in cabotaggio, il certificato di provenienza deve accompagnare il prodotto unitamente alla bolletta di lascia-passare e serve per la continuazione del viaggio fino al luogo di destinazione.

Art. 14.

Non si rende necessario il rilascio del certificato di provenienza, allorchè il trasporto di più partite di oli minerali, ciascuna delle quali non superiore a 10 quintali, dirette a consumatori diversi, viene eseguito ad opera di pubblico servizio ferroviario, postale, tramviario o di linea.

Art. 15.

Il certificato di provenienza, nei casi in cui è prescritto, viene rilasciato, oltre che per i comuni prodotti petroliferi, anche:

1) ai sensi dell'art. 6 della legge 11 giugno 1959, n. 405, per i gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela tra di loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti) e destinati ad essere usati come carburanti nell'autotrazione;

2) ai sensi dell'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per i prodotti petroliferi ottenuti, con qualsiasi mezzo o processo, da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato;

3) ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per:

a) tutti gli oli composti, le preparazioni, i grassi contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di schisti superiore od uguale al 70 per cento e di cui tali oli costituiscono il componente base;

b) gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile;

c) gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi; le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione; le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie.

In base al disposto del secondo comma del precitato art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il certificato di provenienza non si richiede per le vaseline, le cere minerali, le paraffine ed i residui paraffinosi.

Art. 16.

Per ottenere il certificato di provenienza per il trasporto degli oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, nei casi in cui detto documento è prescritto, l'interessato deve presentare apposita domanda scritta, senza cancellature ed alterazioni, ad uno degli uffici o comandi di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, incaricati del rilascio.

Nelle raffinerie, negli stabilimenti petrolchimici nonchè nei depositi posti sotto vigilanza finanziaria, la dichiarazione scritta di cui al comma precedente può essere sostituita da altro documento equipollente impiegato per altri usi.

La dichiarazione, o il documento sostitutivo, devono indicare:

1) il nome della ditta mittente e l'ubicazione del deposito da cui il prodotto sarà estratto;

2) il nome della persona o ditta destinataria nonchè il deposito o il distributore automatico nel quale il prodotto sarà introdotto, con la relativa ubicazione; oppure il nome e il domicilio del destinatario del carico che non sia esercente di deposito o di apparecchio di distribuzione automatico di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge 2 luglio 1957, n. 474;

3) la qualità e la quantità del prodotto, il tipo e numero dei recipienti in cui esso sarà trasportato;

4) il mezzo di trasporto.

Per i carburanti destinati ai distributori automatici la quantità deve essere indicata, con riferimento al peso specifico del prodotto, in peso ed a volume.

Nel caso di trasporto stradale, la dichiarazione deve altresì, precisare:

1) il vettore;

2) il nome e cognome di colui che esegue il trasporto;

3) il mezzo da usare per il trasporto con l'indicazione della relativa targa, se trattasi di automezzo, o della matricola, se trattasi di carro a trazione animale;

4) l'itinerario di massima per giungere alla destinazione prestabilita.

Nel caso di trasporto con autobotti, autoarticolati e autosnodati ai quali — in base al disposto dell'art. 124 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — debbono essere adibiti due conducenti per l'avvicendamento nella guida, nella dichiarazione sono da indicare anche le generalità del secondo conducente.

Nel caso di trasporto a mezzo cisterna ferroviaria o carro merci, escluso il trasporto a collettame, deve essere indicata la matricola del mezzo impiegato.

Nel caso di trasporto per oleodotto, deve essere indicato l'esercente dell'oleodotto medesimo.

Per il trasporto per via d'acqua, nella dichiarazione deve farsi risultare il nome o il numero della nave.

Art. 17.

L'esercente deposito libero di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, in uno alla dichiarazione scritta di cui all'articolo precedente, deve esibire il registro di carico e scarico di cui è dotato a' sensi dell'art. 3, primo comma, della citata legge, per porre in grado il funzionario od agente incaricato del rilascio dei certificati di provenienza di controllare che nel deposito esiste un carico di prodotto almeno uguale a quello per cui si chiede il documento di trasporto.

Gli uffici o comandi incaricati possono rilasciare i certificati di provenienza con un anticipo massimo di cinque giorni sulla data dell'effettivo inizio del trasporto.

Art. 18.

L'ufficio o comando, in base alle indicazioni rilevabili dalla dichiarazione scritta di cui al primo comma dell'art. 16, accertatosi della identità del presentatore della dichiarazione medesima, rilascia il certificato di provenienza riportando su di esso gli elementi previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, integrati, all'occorrenza, con le generalità del secondo conducente.

Per i trasferimenti di carburanti destinati ai distributori automatici la quantità dei prodotti da trasportare deve essere espressa in peso e a volume sulla « Matrice » e sui due « Riscontrini » del certificato di provenienza, mentre sulla « Figlia » può essere espressa anche solo a volume.

Il mese, il giorno e l'ora del rilascio del certificato di provenienza nonchè di inizio e fine del trasporto, come pure i quantitativi dei prodotti costituenti il carico, debbono essere indicati in tutte lettere oltre che in cifre.

L'ufficio o comando consegna, poi, all'interessato il certificato « Figlia », che deve scortare gli oli minerali fino a destinazione, e spedisce sollecitamente il « Riscontrino n. 1 » all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il deposito dal quale il prodotto viene estratto e il « Riscontrino n. 2 » all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale è dislocato il deposito o il distributore automatico di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del precitato decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, che il prodotto stesso dovrà ricevere, oppure ha sede il destinatario del carico che non sia esercente di deposito o di distributore automatico di cui al menzionato art. 1.

Nel caso di certificati di provenienza rilasciati per la circolazione di partite di petrolio lampante destinato alla alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, i « Riscontrini n. 2 » devono essere inviati direttamente alla dogana che ha la vigilanza sul deposito destinatario e non per il tramite dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito medesimo.

La richiesta scritta dall'esercente deve essere posta a corredo della « Matrice » del certificato di provenienza rilasciato.

Ditte esercenti depositi liberi per usi commerciali, di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, autorizzate all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi.

Art. 19.

Le ditte esercenti depositi di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, che intendono essere autorizzate alla emissione dei certificati di provenienza per i prodotti da estrarre dai loro depositi, giusta il disposto dell'art. 6, secondo comma, della citata legge, devono presentare domanda in carta legale all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La domanda deve indicare:

1) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;

2) la località dove si trova il deposito e la capacità complessiva del deposito stesso;

3) gli estremi della licenza triennale di esercizio rilasciata dall'ufficio anzidetto nonchè la data dell'ultimo rinnovo;

4) il fabbisogno annuale di « Libri certificati di provenienza per oli minerali » ed il tipo relativo.

Art. 20.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, rilascia l'autorizzazione con apposito disciplinare dopo avere accertato che la ditta richiedente offra pieno affidamento di serietà e correttezza e che la richiesta sia giustificata da effettiva necessità in rapporto al numero delle operazioni normalmente curate nonchè alla dislocazione degli organi dell'amministrazione preposti al particolare compito della emissione dei certificati di provenienza per oli minerali.

L'autorizzazione può essere revocata dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nei confronti di quelle ditte che, nell'esercizio delle loro attività, abbiano dato scarsa prova di diligenza e senso di responsabilità nella custodia dei libri certificati di provenienza in bianco o solo parzialmente scritturati costituiti in dotazione o non si attengano scrupolosamente alle disposizioni che disciplinano l'autorizzazione stessa.

Ai fini dell'esercizio di una efficace azione di vigilanza e di riscontro, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono tenuti a trasmettere ai competenti comandi di legione della guardia di finanza un elenco delle ditte che fruiscono dell'autorizzazione di cui trattasi, nonchè curarne il periodico aggiornamento.

Art. 21.

Le ditte autorizzate, per ottenere la consegna dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali », devono avanzare apposita richiesta scritta in doppio esemplare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Le ditte medesime, entro e non oltre la seconda decade del mese di dicembre, devono presentare all'ufficio anzidetto richiesta scritta in doppio esemplare intesa ad ottenere, a titolo di anticipazione, una congrua fornitura di « Libri certificati di provenienza » da porre in uso all'inizio del nuovo anno finanziario.

In ogni caso, la richiesta deve essere redatta su carta intestata della ditta ed avanzata separatamente per la somministrazione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » e dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » nonchè, per uno stesso tipo di « Libri », distintamente per i certificati colore cenere e per i certificati colore rosa.

Con la richiesta scritta devono essere esibiti all'incaricato del servizio l'originale o la copia fotostatica dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente nonchè il registro di carico e scarico dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » di cui all'art. 31.

Qualora al prelevamento degli stampati non provveda direttamente la ditta interessata, la richiesta scritta deve recare la firma leggibile della persona delegata al ritiro nonchè la controfirma del rappresentante della ditta medesima.

Nella fattispecie, la persona delegata deve esibire un documento di riconoscimento, i cui estremi vanno trascritti in calce dell'esemplare della richiesta da trattenere agli atti d'ufficio.

Art. 22.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » sono forniti gratuitamente dall'amministrazione finanziaria.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » sono, invece, consegnati verso pagamento dell'importo della fornitura.

Il prezzo unitario dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » è stabilito dall'amministrazione finanziaria, la quale ne fissa anche le modalità di versamento.

Tale prezzo unitario può subire variazioni in relazione al variare dei costi della carta e della stampatura dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » o per altre cause.

Il titolo comprovante il pagamento dell'importo della fornitura deve essere allegato alla richiesta dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) », citandone gli estremi sulla richiesta medesima. Detto titolo deve essere invalidato, all'atto della consegna dei particolari stampati, dall'incaricato del servizio e trattenuto per essere allegato alla contabilità speciale di cui all'art. 29.

In ogni caso, la somministrazione di « Libri certificati di provenienza » a ciascuna ditta autorizzata alla emissione dei certificati non può essere effettuata per quantitativi superiori al presumibile fabbisogno di un bimestre, tenute presenti le reali esigenze della ditta richiedente e le disponibilità di magazzino.

Le ditte autorizzate devono porre in uso i « Libri certificati di provenienza » secondo la numerazione annuale di copertina o di custodia e restituire, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, con la presentazione della richiesta di una nuova fornitura, entro e non oltre la prima decade del mese successivo a ciascun bimestre, i « Libri certificati » scritturati nel bimestre medesimo, accompagnandoli con apposita distinta in doppio esemplare.

E' fatta eccezione per i « Libri certificati » messi in uso nell'ultimo bimestre dell'anno finanziario cui si riferiscono, i quali devono essere concentrati presso l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro e non oltre il successivo mese di gennaio. Di tali « Libri certificati » non viene eseguita la sostituzione, tenuto conto dell'anticipazione ricevuta dalla ditta interessata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Nella compilazione delle distinte dei « Libri certificati di provenienza » scritturati, le ditte autorizzate sono tenute ad uniformarsi alle prescrizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, accertatosi della regolarità e delle richieste e delle distinte anzidette, effettua la sostituzione dei « Libri certificati di provenienza » scritturati con altrettanti in bianco.

Tuttavia, per i « Libri certificati di provenienza » scritturati nel quinto bimestre dell'anno finanziario, il cambio non viene eseguito alla pari, bensì per un quantitativo inferiore, o non è operato affatto, in relazione al numero di « Libri certificati » in bianco tuttora in consegna alla ditta, onde evitare, nei limiti del possibile, che la ditta medesima abbia a trovarsi, alla data del 31 dicembre, in possesso di « Libri certificati di provenienza » ancora da utilizzare riferentisi all'anno finanziario decorso.

Dei due esemplari della richiesta (in ciascuno dei quali l'incaricato del servizio deve riportare il quantitativo dei « Libri » consegnati con gli estremi, per ciascuna lettera o gruppo di lettere di serie, delle indicazioni numeriche rilevabili dalle copertine o custodie dei « Libri » medesimi), il primo — munito della dichiarazione di ricevuta della ditta, seguita dalla data — viene trattenuto agli atti d'ufficio, mentre il secondo è restituito all'interessato con la consegna degli stampati.

Analogamente, dei due esemplari della distinta che accompagnano le periodiche restituzioni dei « Libri certificati di provenienza » scritturati, uno, munito della attestazione di ricevuta dell'incaricato del servizio, seguita dalla data, è reso alla ditta interessata, mentre l'altro è trattenuto agli atti d'ufficio.

Art. 23.

Le ditte autorizzate alla diretta emissione dei certificati di provenienza per oli minerali, prima di porre in uso i « Libri certificati » hanno l'obbligo di apporre, sulla copertina o sulla custodia, negli appositi spazi, timbri ad umido recanti, rispettivamente, il nome o la ragione sociale della ditta e gli estremi dell'autorizzazione accordata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nonchè la provincia nel cui territorio è ubicato il deposito libero per usi commerciali.

Qualora si tratti di « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) », le stesse indicazioni ed in più quella dell'anno finanziario nel corso del quale i detti « Libri » devono essere utilizzati sono da riportare, mediante apposizione di timbri ad umido negli appositi spazi, anche sui singoli certificati (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »).

Tuttavia, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 10, le predette indicazioni possono essere riprodotte, sui certificati, dalla macchina da scrivere o stampante adoperata per la compilazione dei certificati medesimi.

Qualora si tratti di « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) », le indicazioni stesse possono essere riprodotte, sui certificati, dalla macchina elettrocontabile adoperata per la compilazione dei certificati medesimi, oppure — nel caso ipotizzato dal terzultimo comma del precitato art. 10 — dalla macchina da scrivere o stampante utilizzata.

La timbratura dei « Libri certificati di provenienza » deve essere effettuata, da parte delle ditte interessate, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, all'atto del ritiro dei « Libri » medesimi.

Art. 24.

Le ditte autorizzate alla diretta emissione dei certificati di provenienza per oli minerali sono tenute alla osservanza delle modalità di cui agli articoli 10 e 11 per quanto attiene alla compilazione dei certificati e alla chiusura dei « Libri certificati ».

Le ditte di cui al primo comma, le quali cessino dall'esercizio o cedano ad altri i propri depositi liberi per usi commerciali di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, contemporaneamente alla presentazione delle relative denunce, devono riconsegnare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione tutti i « Libri certificati di provenienza », scritturati ed in bianco, in loro possesso.

I « Libri certificati di provenienza » resi in bianco, non potendo essere ridistribuiti, nella fattispecie, alle ditte intestatarie, ai fini della utilizzazione, nell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, vanno annullati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le modalità di cui all'art. 11, osservata la procedura indicata al penultimo ed all'ultimo comma dell'art. 26, nei singoli moduli che detti « Libri » compongono.

Nessuna restituzione o accredito di somme viene operata relativamente al prezzo dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » come sopra annullati.

Art. 25.

La spedizione dei riscontrini dei certificati emessi, da parte delle ditte autorizzate alla emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi liberi per usi

commerciali di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, deve essere effettuata non oltre il giorno successivo non festivo a quello indicato per l'inizio del trasporto.

Alle ditte suindicate ed a quelle di cui è cenno al precedente art. 9 è consentito di compilare simultaneamente a ricalco i certificati di provenienza nonchè fatture, note peso, lettere di vettura ed altri eventuali documenti.

Le ditte di cui al primo comma, in caso di ritiro di « Libri certificati di provenienza » da parte degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, in sede di riscontri, devono darne immediata partecipazione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, mediante apposito elenco in doppio esemplare, dal quale risultino, fra l'altro, la data del ritiro, il numero e lo stato d'uso dei « Libri » ritirati, l'anno finanziario cui si riferiscono. la numerazione progressiva, la lettera o gruppo di lettere che contraddistinguono i certificati nei « Libri » stessi contenuti e gli estremi delle relative indicazioni numeriche.

I predetti elenchi, il secondo esemplare dei quali va reso alla ditta interessata, firmato e munito del timbro ufficiale in segno di ricevuta, vanno protocollati nel registro protocollo di cui all'ultimo comma dell'art. 60.

Restituzione, da parte degli assegnatari, dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » residuati in bianco alla chiusura dell'anno finanziario.

Art. 26.

Gli uffici o comandi incaricati del rilascio dei certificati, gli uffici finanziari di fabbrica presso le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici, gli addetti alla vigilanza presso i depositi doganali, le ditte autorizzate, devono concentrare, con apposito elenco in doppio esemplare, presso l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro e non oltre il successivo mese di gennaio, integri e senza traccia di manomissione od annullamento, i « Libri certificati di provenienza » in bianco riferentisi all'anno finanziario scaduto.

Alla riconsegna, i « Libri certificati di provenienza » in bianco devono essere accuratamente verificati dallo incaricato del servizio, alla presenza degli interessati.

In caso di spedizione, i plichi devono essere affidati al servizio postale e fatti viaggiare come pacchi assicurati.

I « Libri certificati di provenienza » restituiti in bianco devono essere ridistribuiti, ai fini della utilizzazione, nell'anno finanziario successivo, previa sostituzione della numerazione di copertina o di custodia e dell'anno finanziario decorso, agli stessi uffici, comandi, o ditte autorizzate che ne hanno eseguito la restituzione.

All'uopo gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, entro e non oltre la seconda decade del mese di febbraio, accertano — distintamente per tipo ed a seconda del colore dei certificati — la consistenza dei « Libri certificati di provenienza » riferentisi all'anno finanziario decorso riconsegnati in bianco dagli assegnatari, facendone constatare i risultati mediante apposito verbale descrittivo e cioè con riferimento alle singole ditte restitutrici.

Il verbale è compilato in doppio esemplare — per ciascun tipo di « Libri » e distintamente per colore dei certificati — ed è controfirmato dall'ingegnere capo.

Registrazioni per tenere in evidenza, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, il movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali ».

Art. 27.

Presso ogni ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione deve essere adottato apposito registro di carico e scarico dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » in bianco, dal quale sia possibile rilevare in ogni momento la relativa consistenza di magazzino.

Nel registro di carico e scarico di magazzino devono essere cronologicamente indicati:

1) *nella parte del carico*:

a) le quantità di « Libri » ricevuti dall'economato compartimentale delle dogane, con riferimento ai relativi elenchi di spedizione;

b) le quantità dei « Libri » restituiti in bianco dagli uffici, comandi o ditte autorizzate a cui vennero dati in consegna, citando gli estremi del verbale di consistenza di cui all'ultimo comma dell'art. 26;

2) *nella parte dello scarico*:

a) le quantità di « Libri » somministrati agli uffici o comandi incaricati del rilascio dei certificati nonchè alle ditte autorizzate, per l'utilizzazione durante l'anno finanziario cui si riferisce il registro, con richiamo agli estremi delle annotazioni giornaliere rilevabili, dalla parte del carico, dal registro generale di cui al primo comma del successivo art. 28;

b) le quantità di « Libri » somministrati agli uffici, comandi o ditte autorizzate, a titolo di anticipazione del fabbisogno relativo all'anno finanziario successivo a quello al quale si riferisce il registro, con richiamo agli estremi delle annotazioni giornaliere di cui alla precedente lettera *a*) rilevabili, dalla parte del carico, dal registro generale di distribuzione relativo al nuovo anno finanziario;

c) le quantità di « Libri » non regolarmente formati oppure sciupati in modo tale da non consigliarne l'uso o difettosi strutturalmente (mal stampati, con lembi strappati, sgualciti, sforniti di timbro a secco, ecc.), con riferimento al relativo verbale di ricognizione ed alla ministeriale che ne autorizza lo scarico,

d) le quantità dei « Libri » restituiti in bianco dalle ditte autorizzate, cessate dall'esercizio o che hanno ceduto ad altri i propri depositi liberi per usi commerciali di oli minerali, annullati poi dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, con citazione del relativo verbale.

Il registro viene chiuso alla fine dell'anno finanziario considerato, ma dopo che siano rientrati tutti i « Libri » in bianco distribuiti e non messi in uso nell'anno stesso, o in caso di cambiamento di gestione, accertando le rimanenze contabili da riportare a nuovo conto, con riferimento al relativo verbale.

Art. 28.

Presso ogni ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione è istituito un registro generale del movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali », in bianco e scritturati, durante l'anno finanziario.

In detto registro, che deve essere conforme al modello allegato al presente decreto (alleg. n. 2), si devono iscrivere, in rigoroso ordine cronologico, dalla parte del carico, le somministrazioni dei « Libri certificati di provenienza » man mano che vengono effettuate durante l'anno finanziario agli uffici o comandi incaricati del rilascio dei certificati o alle ditte autorizzate e, dalla parte dello scarico, i « Libri certificati di provenienza », scritturati od in bianco, ricevuti in restituzione.

Nelle prime sei colonne del registro devono essere indicati il numero progressivo di registrazione, la data di ogni singola operazione di carico e di scarico, la specie, numero e data dei documenti giustificativi delle operazioni medesime, l'ufficio, comando o ditta assegnatari.

Il carico comprende le colonne da 7 a 12: nella colonna 7 va indicata la quantità dei « Libri certificati di provenienza » distribuiti ai singoli assegnatari, mentre nelle colonne da 8 a 12 sono da riportare, rispettivamente, rilevandole dalla copertina o dalla custodia dei « Libri certificati », gli estremi delle indicazioni numeriche dei « Libri » medesimi, la lettera o le lettere di serie e gli estremi delle indicazioni numeriche dei certificati entro la rispettiva serie.

Lo scarico comprende le colonne da 13 a 18: nella colonna 13 va indicata la quantità dei « Libri certificati di provenienza » restituiti dai singoli assegnatari, mentre nelle colonne da 14 a 18 sono da riportare gli stessi dati indicati per le colonne da 8 a 12 del carico.

L'ultima colonna del registro è riservata ad eventuali annotazioni.

L'uso promiscuo delle prime sei colonne del registro per la registrazione di ogni singola operazione di carico e di scarico, comporta l'adempimento della formalità di tracciare delle lineette in corrispondenza delle restanti colonne: dalla parte dello scarico, per le registrazioni concernenti il carico, e dalla parte del carico per quelle relative allo scarico.

I « Libri certificati di provenienza » somministrati nel mese di dicembre agli uffici o comandi incaricati del rilascio dei certificati o alle ditte autorizzate, a titolo di anticipazione del relativo fabbisogno per il nuovo anno finanziario, si devono iscrivere, all'atto della distribuzione, nel registro generale del movimento dei detti « Libri » predisposto per l'anno medesimo.

Il registro generale si chiude a pareggio delle colonne 7 e 13 entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui il registro stesso si riferisce e, qualora fra il carico e lo scarico dovessero risultare differenze, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione interessato è tenuto a ricercarne subito le cause e ad attuare i provvedimenti del caso, informandone tempestivamente il Ministero.

Art. 29.

Indipendentemente dalla tenuta dei registri di cui agli articoli 27 e 28, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per seguire il movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) » devono impiantare una contabilità speciale, soggetta a conto giudiziale.

Nel particolare registro vanno iscritti, in rigoroso ordine cronologico:

a) dalla parte del carico, i « Libri certificati » ricevuti dall'economato compartimentale della dogana, il prezzo unitario di cessione ed il relativo ammontare, con riferimento ai corrispondenti documenti giustificativi del carico;

b) dalla parte dello scarico:

1) i « Libri certificati » distribuiti alle singole ditte richiedenti, l'importo corrispondente e gli estremi del titolo comprovante il pagamento;

2) i « Libri certificati » non regolarmente formati o difettosi strutturalmente, accantonati in attesa delle decisioni della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, con riferimento al relativo verbale di ricognizione ed alla disposizione ministeriale che tale scarico autorizza.

Il registro viene sottoposto a chiusura annuale o in caso di cambiamento di gestione, con riporto a nuovo conto delle rimanenze le quali devono essere accertate e fatte risultare da apposito verbale da allegare al nuovo registro.

Art. 30.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per tenere in evidenza il movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » secondo le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29, devono impiantare re-

gistri separati per i « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » e per i « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo a strisce continue) », nonchè distinti, per ciascun tipo di « Libri », a seconda del colore dei certificati.

I predetti uffici devono, inoltre, riportare anche nelle registrazioni attinenti agli articoli 27 e 29 le indicazioni richieste al quarto e quinto comma **dell'art. 28.**

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere applicate in tutti i casi in cui, nel presente decreto, è cenno alla tenuta, da parte di chiunque, di particolari registri di carico e scarico degli anzidetti « Libri certificati di provenienza per oli minerali ».

Registrazioni per tenere in evidenza, da parte degli assegnatari, il movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali ».

Art. 31.

Gli uffici, i comandi e le ditte che vengono dotati di « Libri certificati di provenienza per oli minerali » sono tenuti al rendiconto.

I detti consegnatari devono, all'uopo, tenere apposito registro di carico e scarico, conforme al modello allegato al presente decreto (alleg. n. 3), nel quale vanno indicati, in ordine cronologico e con riferimento ai relativi documenti giustificativi, dalla parte del carico, i « Libri certificati di provenienza » ricevuti in consegna e, dalla parte dello scarico, quelli, scritturati od in bianco, restituiti all'ufficio delle imposte di fabbricazione.

Nei registri di carico e scarico tenuti dalle ditte autorizzate, le annotazioni di carico sono eseguite di volta in volta dall'incaricato della distribuzione dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali », il quale deve convalidare con la propria firma leggibile e col bollo d'ufficio l'autenticità dell'operazione, mentre le annotazioni di scarico sono fatte dalla ditta interessata, all'atto delle restituzioni periodiche all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dei « Libri certificati di provenienza » ricevuti in consegna.

In ogni caso, le registrazioni di scarico attinenti a restituzioni di « Libri certificati di provenienza » in bianco devono essere effettuate con inchiostro rosso, apponendo nel contempo, in corrispondenza di dette registrazioni e nell'apposita colonna, una breve annotazione esplicativa.

I « Libri certificati di provenienza » costituenti la differenza fra il carico e lo scarico devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo.

I detti organi, ove abbiano a riscontrare, presso le ditte autorizzate alla emissione dei certificati di provenienza, irregolarità od abusi, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ingegnere capo del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione, nonchè a contestare la contravvenzione prevista dall'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 32.

Le ditte autorizzate alla emissione dei certificati di provenienza per i prodotti da estrarre dai loro depositi devono provvedere per proprio conto all'approntamento del registro di carico e scarico di cui all'articolo precedente.

Tali registri devono essere sottoposti, prima dell'uso, alla vidimazione da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La vidimazione consiste nell'applicare, su ciascun foglio numerato del registro, il timbro ufficiale a secco o ad umido e nell'apporre, sul frontespizio, la dicitura: « Il presente registro n. . . . si compone di . . . fogli numerati da . . . a . . . compresa la presente copertina » da sottoscriversi dall'ingegnere capo o da chi per esso.

La numerazione dei registri sulla copertina è progressiva e si esaurisce alla fine di ciascun anno finanziario. Essa trae origine da apposita rubrica tenuta dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale, a fianco di ciascun numero progressivo, vengono indicati il nome o la ragione sociale della ditta, la ubicazione del relativo deposito libero per usi commerciali di oli minerali, la data della vidimazione e quella della riconsegna del registro.

La vidimazione del registro da porre in uso all'inizio dell'anno finanziario successivo deve essere richiesta durante il mese di novembre dell'anno finanziario in corso, onde potere esibire il registro medesimo all'atto del ritiro dell'anticipazione di « Libri certificati » della quale è cenno al secondo comma dell'art. 21.

In previsione dell'esaurimento del registro, l'esercente deve tempestivamente munirsi di un nuovo registro debitamente vidimato.

In tale evenienza, il numero annuale distintivo del registro esaurito deve essere collegato, nella rubrica, con il numero che verrà attribuito al registro susseguente.

Il registro di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni anno finanziario.

Indipendentemente dalla chiusura di cui al comma precedente, il registro viene chiuso ogni qualvolta si esaurisce.

Il registro o i registri devono essere custoditi presso il deposito ed esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo, per essere riconsegnati all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro e non oltre il giorno

31 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui il registro o i registri medesimi si riferiscono, vale a dire in occasione della restituzione dei « Libri certificati » scritturati nell'ultimo bimestre dell'anno finanziario decorso e di quelli eventualmente residuati in bianco.

Anche gli uffici e comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza sono tenuti all'adempimento della predetta disposizione entro e non oltre il termine di cui al comma precedente, cioè in occasione della restituzione dei « Libri certificati » scritturati nel secondo semestre dell'anno finanziario scaduto e di quelli eventualmente in bianco riferentisi allo stesso anno.

Trasporto collettivo di prodotti petroliferi effettuato a mezzo di normali imprenditori

Art. 33.

Nel caso di trasporto collettivo, effettuato a mezzo di normali imprenditori, di più partite di oli minerali, ognuna delle quali non superiore a 10 q.li, destinate a consumatori diversi, il carico deve essere scortato da certificato di provenienza quando la somma delle partite di uno stesso prodotto supera tale limite.

Sul certificato di provenienza collettivo, in luogo dell'unico destinatario, deve essere apposta l'indicazione: « Destinatari diversi, come da distinta allegata ».

In tale distinta, a fianco del nome di ciascun destinatario, il mittente è tenuto a riportare la corrispondente quantità di prodotto trasportato.

Dei due « Riscontrini », uno deve essere inviato all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione è ubicato il deposito mittente, l'altro deve essere allegato alla « Matrice ».

All'incaricato del trasporto collettivo incombe l'obbligo di depennare dalla distinta le singole partite di prodotto man mano che viene provveduto alla riconsegna e di attestare, con l'apposizione della propria firma leggibile e della data sul certificato di provenienza, che il trasporto è stato effettuato.

Il certificato di provenienza collettivo deve essere consegnato dall'incaricato del trasporto all'ufficio, comando o ditta che ebbe a rilasciarlo, per essere contrapposto alla « Matrice ».

Nei trasporti collettivi per conto di speditori diversi, ciascuna partita di prodotto deve essere scortata da certificato di provenienza, indipendentemente dalla quantità.

La norma di cui al comma precedente non si rende applicabile nei trasporti a collettame (nei trasporti, cioè di merci eterogenee) di oli minerali lubrificanti, semprechè trattasi di quantitativi non superiori, nel complesso, a 10 quintali.

Nel caso di trasporto, unitamente ad altri prodotti petroliferi, di partite di oli minerali lubrificanti confezionati in recipienti aventi le caratteristiche riportate nell'art. 5-*bis* della legge 2 luglio 1957, n. 474, ognuna delle quali non superiore a 5 quintali, destinate a distributori automatici diversi, può prescindersi dall'obbligo della emissione del certificato di provenienza per la circolazione di detti oli lubrificanti, semprechè il relativo carico complessivo non ecceda il limite di 10 quintali.

Diversamente, il trasportatore, per la legittimazione degli oli lubrificanti medesimi durante il trasporto, deve essere munito, dall'esercente il deposito speditore, di certificato di provenienza collettivo.

Trasporto alla rinfusa di più partite di oli combustibili per riscaldamento, destinate a consumatori diversi, effettuato con normali autobotti fornite di misuratore volumetrico.

Art. 34.

La procedura di cui all'art. 33 si rende applicabile *anche al trasporto alla rinfusa, effettuato con normali* autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli combustibili per riscaldamento, ognuna delle quali non superiore a 10 q.li, destinate a consumatori diversi, qualora l'intera quantità trasportata, da accertarsi in partenza per pesatura diretta, superi il predetto limite di 10 quintali.

Nella fattispecie, nel certificato di provenienza collettivo, il quantitativo trasportato deve essere espresso, oltrechè in peso, anche nel corrispondente volume.

Analogamente, nella distinta da allegare al certificato, a fianco del nome di ciascun destinatario la corrispondente quantità di prodotto trasportato e da consegnare deve essere indicata in peso ed in volume, quest'ultimo con riferimento alle letture, iniziale e finale, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni.

Art. 35.

Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con normali autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli combustibili per riscaldamento, ognuna delle quali superiore a 10 quintali, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto deve essere munito, dall'esercente il deposito speditore, di tanti certificati di provenienza quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico di una intera autobotte, da accertarsi in partenza con pesatura diretta.

Per consentire, poi, al trasportatore di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica col misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario deve essere espresso, nel relativo certificato di provenienza (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »), oltrechè in peso, anche nel corrispondente volume.

Il trasportatore stesso deve essere altresì fornito di una distinta dei certificati di provenienza affidatigli, dalla quale siano rilevabili le varie indicazioni dei certificati medesimi, nonchè le letture, iniziale e finale, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali sono tenuti ad apporre la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento.

I riscontrini dei certificati emessi sono da trasmettere ai competenti uffici delle imposte di fabbricazione.

Il trasportatore deve esibire agli organi di controllo, che ne facciano richiesta, sia la distinta sia i certificati di provenienza ancora in suo possesso.

A trasporto ultimato, la distinta va riconsegnata all'esercente del deposito mittente, che deve allegarla al « Libro » dal quale vennero staccati i certificati in essa elencati.

Art. 36.

Il trasporto promiscuo, effettuato con normali autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli combustibili per riscaldamento, ognuna delle quali superiore a 10 quintali, con altre, ognuna delle quali non superiore a detto limite, destinate a consumatori diversi, può essere consentito sempre chè queste ultime superino, nel loro complesso, i 10 quintali.

Nella fattispecie, l'incaricato del trasporto deve essere munito, dall'esercente il deposito speditore, di tanti certificati di provenienza quante sono le partite di prodotto superiori a 10 quintali e, in più, di un certificato di provenienza collettivo, rilasciato per il peso globale delle altre partite che singolarmente non eccedono detto valore quantitativo. Inoltre, devono essere contemporaneamente osservate tutte le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35.

Conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale

Art. 37.

I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali liberi da tributi, di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, che intendono destinare, quali conduttori in appalto di impianti di riscaldamento a sistema centrale, gli oli combustibili all'alimentazione degli impianti medesimi, devono munire di certificato di provenienza il personale incaricato del trasporto, qualunque sia la quantità trasportata.

Qualora l'unica partita di olio combustibile trasportata sia destinata a diversi impianti di riscaldamento, l'incaricato del trasporto e dello smistamento del carico deve annotare, di volta in volta, sul retro del certificato di provenienza, i quantitativi scaricati, lungo il percorso, presso ciascun stabile, giusta le disposizioni ricevute dalla ditta appaltatrice.

In entrambi i casi, il certificato di provenienza deve essere intestato all'esercente deposito libero, appaltatore del servizio, al quale l'incaricato del trasporto è tenuto a restituirlo, a rifornimenti effettuati, per essere allegato, a registrazione eseguita, al registro di carico e scarico Mod. *E* previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957.

Art. 38.

I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali liberi da tributi, di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, che intendono utilizzare, quali conduttori in appalto di impianti a sistema centrale, gli oli da gas adulterati per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane, devono munire, in ogni caso, il personale incaricato del trasporto di tanti certificati di provenienza quanti sono gli stabili da rifornire.

Negli appositi spazi del certificato di provenienza, sotto il nome della ditta esercente deposito libero, appaltatrice del servizio, devono essere indicate la sede della ditta medesima e l'ubicazione dello stabile presso il quale gli oli da gas adulterati saranno impiegati.

I singoli certificati di provenienza, a rifornimenti effettuati, sono da allegare ai relativi registri di carico e scarico Mod. *E* di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Art. 39.

Qualora le ditte fornitrici di calore non siano contemporaneamente titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali liberi da tributi, di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, ed assumano, ai fini della disciplina fiscale prevista dalla citata legge, la figura di intermediari, vale a dire di commissionari (mandatari senza rappresentanza), i certificati di provenienza devono essere intestati alla ditta fornitrice di calore (appaltatrice), mentre nell'apposito spazio riservato alla destinazione delle merci deve essere indicato il nominativo del destinatario.

Art. 40.

Le ditte commerciali, conduttrici in appalto di impianti di riscaldamento, di cui è cenno all'art. 37, le quali intendono reintrodurre nei propri depositi i fondami nonchè i quantitativi di oli combustibili residuati alla fine della stagione nei serbatoi destinati all'alimentazione dei detti impianti, possono far ricorso alla procedura prevista dal penultimo comma dell'art. 55 semprechè trattisi di partite non superiori a 10 quintali.

All'uopo, le ditte interessate devono richiedere ai proprietari degli immobili od ai responsabili dei condomini il rilascio di apposita dichiarazione scritta, da valere come documento giustificativo del carico, nel registro di carico e scarico Mod. *E* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957, dalla quale risultino:

1) la località, via e numero civico dello stabile presso il quale il prodotto viene prelevato;

2) il nome ed il cognome della ditta fornitrice di calore e la esatta ubicazione del relativo deposito;

3) la quantità dei fondami e degli oli combustibili ritirati dalla ditta appaltatrice;

4) la data di rilascio della dichiarazione.

Le disposizioni che precedono si rendono applicabili anche ai proprietari e locatari di fabbricati che gestiscono direttamente gli impianti di riscaldamento a sistema centrale.

Rifornimento dei distributori automatici con autobotti munite di misuratore volumetrico

Art. 41.

Qualora il rifornimento dei distributori automatici venga eseguito con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico, onde offrire all'incaricato del trasporto la possibilità di effettuare le singole consegne sulla base delle indicazioni di detto congegno di misura, in relazione alla capacità ricettiva del momento dei serbatoi degli impianti, l'esercente il deposito speditore è tenuto a munire colui che esegue il trasporto di un certificato di provenienza collettivo, rilasciato per l'intera quantità trasportata, e di tanti altri certificati di provenienza quanti sono gli impianti da rifornire, qualunque sia la quantità da consegnare.

Sul certificato di provenienza collettivo (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »), in luogo del nome dello unico destinatario va apposta l'annotazione « Destinatari diversi, come da distinta allegata » e la quantità del prodotto da trasportare deve essere espressa in peso ed a volume, questo ultimo con riferimento al peso specifico del prodotto stesso.

Sui singoli certificati di provenienza che traggono origine dall'anzidetto certificato collettivo, devono essere riportati tutti gli elementi previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, tranne quello concernente il quantitativo di prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali certificati deve essere, inoltre, apposta la dicitura: « non scorta merce ».

Sulla distinta da allegare al certificato di provenienzo collettivo devono essere elencati i vari certificati « non scorta merce », riportandone, in apposite finche, tutte le indicazioni relative, lasciando in bianco soltanto le quantità da erogare e le letture, iniziale e finale, del contatore totalizzatore applicato all'autobotte, relative alle singole erogazioni.

Il numero segnato da detto contatore deve essere, però, trascritto, dall'esercente il deposito speditore, e sul certificato di provenienza collettivo (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice ») e sulla distinta, prima che l'autobotte adoperata per il trasporto esca dal deposito.

L'incaricato del trasporto, man mano che effettua i singoli rifornimenti, completa i relativi certificati di provenienza « non scorta merce » dell'elemento mancante, rilevandolo dal contatore, azzerabile, delle erogazioni parziali, inserito nella testata contometrica del misuratore, e li consegna ai rispettivi destinatari. Il trasportatore medesimo deve poi riportare, nelle relative caselle della distinta di cui al quarto comma, i litri di prodotto erogato, con riferimento alle letture iniziale e finale del contatore totalizzatore riferibili alle singole erogazioni, convalidando le scritturazioni con la propria firma.

Il trasportatore deve esibire agli organi di controllo, che ne facciano richiesta, il certificato di provenienza collettivo insieme con l'annessa distinta ed i certificati « non scorta merce » tuttora in suo possesso.

Il certificato di provenienza collettivo e l'annessa distinta, su cui il trasportatore deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, vengono infine consegnati, dal trasportatore medesimo, all'esercente il deposito speditore, per gli adempimenti di cui appresso.

A trasporto effettuato, l'esercente il deposito speditore deve riportare sul certificato di provenienza collettivo, sull'allegata distinta nonchè sui relativi « Riscontrini » e « Matrice » in corrispondenza della indicazione del numero segnato dal contatore totalizzatore all'uscita dell'autocisterna dal deposito, il numero segnato dallo stesso contatore a consegne ultimate ed eseguire la differenza, ponendola a confronto col volume di prodotto caricato.

Detto esercente, qualora il volume complessivo di prodotto erogato dal misuratore collimi con quello del carico indicato nel certificato di provenienza collettivo, provvede a contrapporre tale documento, con i relativi « Riscontrini » e l'allegata distinta, alla corrispondente « Matrice ».

Qualora risulti una differenza di prodotto non erogato, da reintrodurre in deposito, l'esercente deve, invece, attenersi a quanto disposto dal successivo art. 42.

In ogni caso, l'esercente il deposito speditore è tenuto a completare le « Matrici » ed i « Riscontrini » dei certificati « non scorta merce » con l'indicazione delle quantità di prodotto, espresse in volume, rilevate dalla distinta summenzionata nonchè a trasmettere i « Riscontrini », nei termini prescritti, ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Allo scopo di evitare la reintroduzione nel deposito speditore della quantità di prodotto non erogato, l'esercente il detto deposito ha la facoltà di fare effettuare l'ultimo scarico presso un deposito libero, sulla base di apposito certificato « non scorta merce », all'uopo preventivamente predisposto, completato di tutti gli elementi richiesti, ad eccezione della quantità del prodotto. In tal caso, sul certificato anzidetto deve essere riportato, oltre che il volume, anche il peso con riferimento al peso specifico del prodotto e ciò per consentire la assunzione in carico sul registro di carico e scarico del deposito presso il quale deve avvenire la consegna della merce non erogata ai distributori automatici.

Art. 42.

Qualora il rifornimento di carburanti ai distributori automatici effettuato con il sistema previsto dall'art. 41 dia luogo, per insufficienza di stoccaggio dei serbatoi collegati agli impianti, a rimanenze di prodotti nelle autocisterne adibite per il trasporto e l'esercente il deposito speditore non si sia avvalso o non si sia potuto avvalere della facoltà conferitagli dall'ultimo comma del citato art. 41, dette rimanenze possono essere reintrodotte nel deposito di provenienza con riferimento al certificato di provenienza collettivo emesso per lo accompagnamento dell'intero carico durante il viaggio di andata del mezzo di trasporto.

In previsione di tale evenienza, il certificato di provenienza collettivo deve indicare anche l'itinerario di massima da seguire per il rientro dell'autobotte in deposito.

Il trasportatore, a rifornimenti ultimati, attesta sulla distinta allegata al certificato di provenienza collettivo che il trasporto si è concluso con una rimanenza di prodotto, nell'autocisterna, da reintrodurre nel deposito mittente, facendo seguire la dichiarazione dalla propria firma, previa indicazione della data e dell'ora di inizio del viaggio di ritorno dell'autocisterna medesima.

Durante tale viaggio, il trasportatore deve esibire agli organi di controllo, che ne facciano richiesta, il certificato di provenienza collettivo e l'annessa distinta completata dalle predette indicazioni.

L'esercente il deposito speditore, a sua volta, deve allegare il certificato di provenienza collettivo al registro di carico e scarico Mod. *A* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957, a giustificazione della quantità di prodotto riammessa in deposito, dopo aver provveduto a completare il certificato medesimo con le seguenti attestazioni:

1) data ed ora del rientro dell'autocisterna in deposito;

2) rimanenza del carico reintrodotto in deposito, espressa in peso;

3) numero d'ordine della registrazione a carico di tale rimanenza nel predetto registro di carico e scarico.

Analoghe attestazioni devono essere fatte, a firma dell'esercente, sulla distinta delle consegne, da allegare alla matrice del certificato di provenienza collettivo, nonchè sui relativi « Riscontrini n. 1 e n. 2 », da trasmettere entrambi all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il deposito speditore.

Rifornimento di carburanti ai distributori automatici durante le ore di chiusura degli impianti

Art. 43.

Qualora il rifornimento di carburanti ai distributori automatici avvenga durante le ore di chiusura degli impianti, l'incaricato del trasporto, dopo avere effettuato lo scarico dei prodotti nei relativi serbatoi interrati ed aver provveduto al perfezionamento formale del corrispondente certificato « non scorta merce », deve introdurre tale certificato in apposita custodia fissa, munita di idoneo dispositivo che impedisca l'estrazione dall'esterno dei documenti introdotti, sistemata all'interno dei locali costituenti l'impianto.

Il gestore del distributore automatico, alla riapertura dell'impianto, deve provvedere alla immediata presa in carico del predetto certificato, nell'apposito registro modello *B* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957, ed all'invio, al deposito speditore, della ricevuta prescritta dal quarto comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Trasporto di più partite di oli da gas denaturati per riscaldamento, destinate a consumatori diversi, effettuato con normali autobotti fornite di misuratore volumetrico.

Art. 44.

La procedura di cui all'art. 35 si rende applicabile nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con normali autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli da gas adulterati da usare direttamente, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le

lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane, destinate a consumatori diversi, qualunque sia la quantità di ogni singola partita, giusta il disposto dell'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 608.

Art. 45.

Le procedure di cui agli articoli 41 e 42 si rendono applicabili anche al trasporto alla rinfusa di più partite di oli da gas denaturati di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, qualora il rifornimento dei serbatoi venga effettuato con autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico per quantitativi non previamente stabiliti dai richiedenti.

Trasporto collettivo di più partite di petrolio lampante adulterato per uso di riscaldamento domestico, confezionato nei recipienti prescritti, destinate a depositi liberi diversi.

Art. 46.

Nel caso di trasporto collettivo di più partite di petrolio lampante adulterato per uso di riscaldamento domestico, confezionato nei recipienti prescritti dallo art. 9 del decreto ministeriale 15 febbraio 1966, destinate a depositi liberi diversi, onde offrire all'incaricato del trasporto la possibilità di eseguire le singole consegne in relazione alla capacità ricettiva del momento, l'esercente il deposito speditore è tenuto a munire colui che esegue il trasporto di un certificato di provenienza collettivo riguardante tutti i confezionamenti trasportati e di tanti altri certificati di provenienza quanti sono i depositi liberi da rifornire, qualunque sia la quantità di prodotto da consegnare a ciascun deposito.

Sul certificato di provenienza collettivo (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »), in luogo del destinatario, va apposta l'annotazione « Destinatari diversi come da distinta allegata ». La quantità di prodotto da trasportare deve essere espressa in peso, con riferimento al tipo e numero dei vari confezionamenti in cui il prodotto stesso è contenuto.

Sui singoli certificati di provenienza che traggono origine dall'anzidetto certificato collettivo, devono essere riportati tutti gli elementi previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, tranne quelli concernenti il tipo, il numero dei confezionamenti ed i relativi quantitativi di prodotto da consegnare. Su ciascuno di tali certificati deve essere, inoltre, apposta la dicitura « non scorta merce ».

Sulla distinta di cui al secondo comma devono essere elencati, secondo l'ordine delle consegne, i vari certificati « non scorta merce », riportandone in apposite finche tutte le indicazioni, lasciando quindi momentaneamente in bianco il tipo e il numero dei confezionamenti nonchè le corrispondenti quantità, espresse in peso, di prodotto contenuto, costituenti le singole consegne.

L'incaricato del trasporto, man mano che effettua i rifornimenti, completa i certificati « non scorta merce » degli elementi mancanti e li affida ai rispettivi destinatari, non senza prima aver riportato gli stessi elementi nelle relative caselle della predetta distinta, convalidando le scritturazioni con la propria firma.

Il trasportatore deve esibire agli organi di controllo, che ne facciano richiesta, il certificato di provenienza collettivo, con l'annessa distinta, ed i certificati « non scorta merce » tuttora in suo possesso.

Il trasportatore consegna, infine, il certificato di provenienza collettivo e l'annessa distinta — su cui deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto — all'esercente il deposito speditore, per gli adempimenti di cui appresso.

A trasporto eseguito, l'esercente il deposito speditore totalizza gli addendi delle finche della distinta concernenti il numero dei confezionamenti ed i quantitativi di prodotto consegnato, riporta sul certificato di provenienza collettivo, nella posizione di sottraendo rispetto alla quantità di prodotto caricato, il quantitativo complessivo di prodotto consegnato ed esegue la sottrazione.

Lo stesso esercente, di fronte ad un risultato nullo, contrappone alla relativa « Matrice » il certificato di provenienza collettivo, con l'allegata distinta, ed i rispettivi « Riscontrini », non senza prima avere eseguito su questi ultimi la stessa operazione effettuata sul certificato « Figlia ».

Qualora, a consegne ultimate, risulti una rimanenza da reintrodurre nel deposito speditore, si rendono applicabili, da parte dell'incaricato del trasporto e dello esercente il deposito medesimo, le disposizioni di cui al precedente art. 42.

In ogni caso, l'esercente il deposito speditore è tenuto a completare le « Matrici » ed i « Riscontrini » dei certificati « non scorta merce » con le indicazioni relative al numero dei confezionamenti ed ai corrispondenti quantitativi di prodotto consegnato, rilevate dalla più volte menzionata distinta, nonchè a trasmettere, nei termini prescritti, i « Riscontrini » medesimi ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 47.

La procedura di cui all'articolo precedente si rende applicabile anche al rifornimento di petrolio denaturato per uso domestico confezionato nei prescritti recipienti,

di capacità non superiore a 15 o 20 litri, eseguito con lo stesso automezzo a distributori automatici diversi i quali siano autorizzati a detenere in deposito, per la vendita al pubblico nei contenitori originali, con esclusione di qualsiasi travaso in recipienti portati dagli acquirenti, un quantitativo massimo di 500 chilogrammi del prodotto in parola.

Qualora il rifornimento del petrolio denaturato per uso domestico venga effettuato, unitamente ai carburanti, con gli automezzi di cui al primo comma dello art. 41 l'indicazione del petrolio denaturato, espressa in peso nei relativi confezionamenti, può essere inserita nel certificato di provenienza collettivo (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »), nella distinta ad esso allegata nonchè nei singoli certificati « non scorta merce », emessi per i carburanti.

Allo scopo di evitare la reintroduzione nel deposito speditore della quantità di petrolio denaturato per uso domestico, di cui al primo e secondo comma, non consegnata ai distributori automatici, l'esercente il detto deposito ha facoltà di effettuare l'ultimo scarico di prodotto presso un deposito libero, sulla base di apposito certificato di provenienza « non scorta merce » all'uopo predisposto preventivamente, completato di tutti gli elementi richiesti ad eccezione del tipo e numero di confezionamenti nonchè delle relative quantità di petrolio denaturato da consegnare.

Trasporto collettivo di più partite di oli minerali lubrificanti, confezionati in appositi recipienti, destinati a distributori automatici diversi.

Art. 48.

Salvo il caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 33, la procedura di cui all'art. 46 si rende applicabile anche al rifornimento di oli minerali lubrificanti confezionati in appositi recipienti a distributori automatici diversi effettuato con il medesimo automezzo, onde offrire all'incaricato del trasporto di eseguire le singole consegne in relazione alla capacità ricettiva del momento.

Qualora il rifornimento degli oli lubrificanti predetti venga eseguito, unitamente ai carburanti, con gli automezzi di cui al primo comma dell'art. 41, l'indicazione degli oli lubrificanti, espressa in peso nei corrispondenti confezionamenti, può essere inserita nel certificato di provenienza collettivo (« Figlia », « Riscontrini », « Matrice »), nella distinta ad esso allegata nonchè nei singoli certificati « non scorta merce » emessi per i carburanti.

In ogni caso, la detenzione, presso i distributori automatici, degli oli minerali lubrificanti di cui ai commi precedenti non fa cumulo con i quantitativi di prodotti aventi analoga classificazione doganale, confezionati in contenitori rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, ai fini della determinazione, per questi ultimi prodotti, della giacenza di 5 quintali che lo stesso articolo esonera dal vincolo del certificato di provenienza.

In caso di rimanenze di prodotto che non si intenda reintrodurre nel deposito speditore, si rende applicabile la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Trasporto di olio minerale lubrificante incorporato nei trasformatori oppure a parte

Art. 49.

Non si rende necessario il rilascio del certificato di provenienza per il trasporto di olio minerale lubrificante incorporato nei trasformatori anche se, per il numero di trasformatori contemporaneamente trasportati, il contenuto complessivo di detto olio oltrepassa i 10 quintali.

Qualora, invece, l'olio minerale lubrificante da immettere nei trasformatori, negli interruttori ed altre apparecchiature elettriche viaggi in fusti, oppure in autocisterne od altri mezzi di trasporto, il trasportatore deve essere munito di certificato di provenienza se il quantitativo trasportato supera i 10 quintali, anche quando il carico sia al seguito del mezzo impiegato per il trasferimento delle macchine.

Trasporto alla rinfusa di più partite di oli combustibili per riscaldamento, destinate a consumatori diversi, effettuato con bettoline.

Art. 50.

Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato in talune località con natanti denominati « bettoline », di più partite di oli combustibili per riscaldamento, ognuna delle quali superiore a 10 quintali, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto deve essere munito, da parte dell'esercente il deposito speditore, di tanti certificati di provenienza « non scorta merce » quanti sono i destinatari del prodotto costituente l'intero carico della « bettolina », nonchè di un certificato di provenienza collettivo rilasciato per il peso globale delle partite anzidette.

Sul certificato di provenienza collettivo, nell'apposito spazio, in luogo dell'unico destinatario, deve essere apposta l'indicazione: « destinatari diversi come da distinta allegata »;

Inoltre, fra le notizie richieste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, il certificato di provenienza collettivo deve recare — in aggiunta

alla indicazione dell'itinerario di massima da seguire e del tempo utile per effettuare tutti i rifornimenti — anche l'indicazione dell'itinerario di massima che la bettolina deve seguire per rientrare nel deposito speditore, in previsione che il carico non venga interamente collocato, per la reintroduzione della rimanenza.

La distinta di cui al secondo comma deve essere predisposta in modo da poter recare, in apposite finche e in corrispondenza del nome, cognome e indirizzo di ogni singolo destinatario, la indicazione della qualità del prodotto, del quantitativo ordinato, di quello consegnato e dell'eventuale differenza, in meno od in più, con riferimento al certificato di provenienza « non scorta merce » (serie e numero), nonchè le firme del destinatario, per ricevuta, e dell'incaricato del trasporto, per eseguito rifornimento.

I certificati di provenienza « non scorta merce » devono indicare tutti gli elementi previsti dal precitato art. 5 della legge 2 luglio 1957, n. 474, fatta eccezione di quello riguardante il quantitativo di prodotto da consegnare.

L'incaricato del trasporto, man mano che effettua le singole consegne, completa dell'elemento mancante il relativo certificato di provenienza « non scorta merce », che affida al rispettivo destinatario il quale ne rilascia ricevuta nel modo innanzi indicato; riporta contemporaneamente nella relativa casella della distinta annessa al certificato di provenienza collettivo il peso di prodotto scaricato, determinato — in contraddittorio con il destinatario — con i mezzi a disposizione ed annota la differenza rispetto alla quantità ordinata.

L'incaricato del trasporto deve esibire agli organi di controllo, che ne facciano richiesta, il certificato di provenienza collettivo, con l'allegata distinta ed i certificati « non scorta merce » tuttora in suo possesso, non trascurando di indicare, sulla distinta medesima, la data e l'ora di inizio del viaggio di ritorno della bettolina, qualora risulti una rimanenza di prodotto non consegnato da reintrodurre in deposito.

Al rientro della bettolina nel deposito speditore, il certificato di provenienza collettivo, sul quale il trasportatore deve attestare, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto, viene consegnato, con l'annessa distinta, all'esercente il deposito medesimo per gli adempimenti di cui appresso.

L'esercente il deposito speditore, qualora sia stato consegnato l'intero carico della « bettolina », provvede a contrapporre il certificato di provenienza collettivo, con l'allegata distinta, ed i relativi « Riscontrini » alla corrispondente « Matrice ».

Qualora, invece, risulti una rimanenza di prodotto non consegnato da reintrodurre in deposito e riassumere in carico nell'apposito registro mod. *A* di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957, l'esercente deve attenersi a quanto disposto dai commi quinto e sesto dell'art. 42.

In ogni caso, l'esercente il deposito speditore è tenuto a completare le « Matrici » e i « Riscontrini » dei certificati « non scorta merce » con l'indicazione delle quantità di prodotto, espresse in peso, rilevate dalla distinta summenzionata nonchè a trasmettere i « Riscontrini », nei termini prescritti, ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Nel caso di mancato, totale utilizzo di qualche certificato di provenienza « non scorta merce », il trasportatore e l'esercente il deposito speditore devono provvedere, altresì, all'adempimento delle formalità di cui ai commi dal secondo all'ultimo dell'art. 51.

Mancata consegna di uno o più prodotti indicati nei certificati « non scorta merce » o mancato, totale utilizzo di detti certificati.

Art. 51.

Nel caso di mancata consegna di uno o più prodotti di quelli indicati in ogni singolo certificato « non scorta merce » di cui agli articoli 41, 47 e 48 (secondo comma), il trasportatore deve farne esplicita menzione, sia sul certificato « non scorta merce » attinente che sulla distinta allegata al certificato di provenienza collettivo, mediante apposizione dell'annotazione « non consegnato » accanto alla denominazione del prodotto.

Nel caso, invece, di mancato, totale utilizzo di uno o più certificati « non scorta merce », di cui agli articoli 41, 46, 47 e 48, il trasportatore deve provvedere subito all'annullamento del certificato o dei certificati medesimi mediante due grosse linee trasversali di sbarramento e con la dicitura a caratteri ben visibili « Annullato ». Tale dicitura va apposta anche sulla distinta di cui al comma precedente, in corrispondenza dei singoli certificati « non scorta merce » completamente inutilizzati.

Il trasportatore deve restituire, con il certificato di provenienza collettivo e l'annessa distinta, anche il certificato o i certificati come sopra annullati all'esercente il deposito speditore, per gli adempimenti di cui appresso.

A trasporto effettuato, l'esercente il deposito speditore deve riportare sui « Riscontrini » e sulle « Matrici » dei certificati « non scorta merce » di cui al primo comma le stesse annotazioni rilevabili dalla distinta allegata al certificato di provenienza collettivo per i prodotti non consegnati, prima di trasmettere i « Riscontrini » medesimi ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Lo stesso esercente, per quanto concerne i certificati « non scorta merce » annullati, deve provvedere ad annullare con analogo sistema, i corrispondenti « Riscontrini » ed a contrapporli con le relative « Figlie » alle rispettive « Matrici », anch'esse da annullare.

Trasferimento prodotti petroliferi a mezzo tubazioni

Art. 52.

Nel caso di trasferimento di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, a mezzo tubazioni, dalle raffinerie, dagli stabilimenti petrolchimici, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati, ai depositi liberi per usi commerciali o privati, agricoli ed industriali; oppure dai depositi liberi per usi commerciali o privati, agricoli ed industriali, ad altri depositi liberi per usi commerciali o privati, agricoli e industriali, il certificato di provenienza deve essere richiesto prima di iniziare il trasferimento e fatto pervenire al deposito rifornito, per la costituzione del carico, non appena accertato il quantitativo estratto.

Per quanto concerne i trasferimenti di prodotti petroliferi adulterati per l'agricoltura, restano ferme, in ogni caso, le norme di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1963.

Proroga dei certificati di provenienza per oli minerali

Art. 53.

Gli uffici e i comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza, anche se diversi da quello che ha emesso il certificato, prorogano, a richiesta, anche verbale, delle parti, il termine prestabilito che siasi dimostrato insufficiente per raggiungere la destinazione, semprechè i certificati medesimi non siano scaduti di validità.

Tuttavia, qualora il certificato di provenienza venga a scadere, senza che si offra la possibilità di chiederne in tempo la proroga, l'incaricato del trasporto deve far constare l'evento al più vicino organo di polizia, il quale rilascia apposita attestazione da esibire agli uffici e comandi indicati nell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per la rimessa in termini, ove nulla osti, del certificato scaduto.

Tali uffici e comandi, sempre che il certificato di provenienza non sia ancora scaduto, autorizzano il ritorno della merce al mittente, purchè trattisi di esercente deposito libero, ovvero — salvo quanto disposto dall'ultimo comma del decreto ministeriale 5 settembre 1966 per gli oli da gas di cui al punto 2 della lettera *F* della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, inserito con l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, e sostituito dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9 — mutano la destinazione e il destinatario del carico.

Per i trasporti stradali è consentita altresì la variazione dell'itinerario prestabilito e la sostituzione del conducente o dei conducenti.

In ogni caso occorre stabilire altro termine per raggiungere la mutata destinazione o per compiere il nuovo percorso.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e le dogane prorogano, inoltre, su motivata domanda scritta e previ adeguati accertamenti, la validità dei certificati di provenienza, ancorchè scaduti, limitatamente ai trasporti effettuati per ferrovia e tramvie ammesse al trasporto delle merci, oppure per via di mare, a condizione che la scadenza siasi verificata durante la permanenza del carico presso la stazione ferroviaria o tramviaria o lo scalo marittimo, o durante il percorso, e semprechè sia escluso ogni sospetto di frode.

Le modifiche accordate, in relazione alle richieste formulate, devono risultare nel certificato di provenienza, ed essere comunicate all'ufficio o comando o ditta emittente, per le opportune annotazioni sulla « Matrice ».

Mancato trasporto di una partita di oli minerali per cui è stato emesso il certificato di provenienza

Art. 54.

Qualora il trasporto di una partita di oli minerali per cui è stato emesso il certificato di provenienza dagli uffici o comandi indicati nell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, non venga più effettuato, l'esercente è tenuto a restituire sollecitamente il documento all'ufficio o comando che lo ha rilasciato, previa riassunzione in carico, nel registro di carico e scarico in suo possesso, della partita medesima. Detta operazione contabile deve fare riferimento agli estremi del certificato di provenienza non utilizzato.

L'ufficio o comando interessato provvede ad annullare il certificato di provenienza restituito e lo contrappone alla « Matrice », unitamente ai « Riscontrini », nel caso in cui non siano stati ancora spediti agli uffici competenti.

Contrariamente, l'ufficio o comando, deve avvertire gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della mancata spedizione della partita nei « Riscontrini » medesimi indicata.

Qualora il certificato di provenienza sia stato emesso da una ditta autorizzata, le incombenze di cui al secondo e terzo comma devono essere espletate dalla ditta medesima.

Reintroduzione in deposito di partite di oli minerali rifiutate dai destinatari

Art. 55.

Nel caso in cui una partita di oli minerali venga rifiutata dall'acquirente e la ditta venditrice intenda reintrodurla nei propri depositi, l'interessato deve darne

comunicazione ad uno degli uffici o comandi indicati nel primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, il quale emette il certificato di provenienza per la scorta della partita da restituire, dopo aver provveduto ad effettuare le opportune annotazioni:

1) nel registro di carico e scarico del detentore della merce, se trattasi di esercente deposito, per usi privati, agricoli ed industriali, soggetto alla tenuta di detto registro;

2) nel certificato di provenienza rilasciato per l'accompagnamento del prodotto che si intende restituire, qualora il consumatore acquirente non sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico. In tale ipotesi, il certificato che ha servito di scorta, deve essere ritirato dall'ufficio o comando predetto per essere contrapposto alla « Matrice » del nuovo certificato emesso.

Qualora il quantitativo di oli minerali da reintrodurre in deposito si identifichi con una partita ritirata senza certificato di provenienza, in quanto non superiore a 10 quintali, la riassunzione in carico deve essere giustificata con un documento commerciale da cui risulti la causale della restituzione nonchè la qualità e la quantità del prodotto restituito. Tale documento è da porre a corredo del registro di carico e scarico.

La procedura di cui al primo comma si rende applicabile anche nel caso in cui la partita di prodotto, estratta da una raffineria, da uno stabilimento petrolchimico, da un deposito doganale o assimilato ai doganali, sia rifiutato dall'acquirente e, nei termini di validità del certificato di provenienza, debba essere avviata ad un deposito libero o ad altro destinatario.

Art. 56.

La reintroduzione di oli minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, nel deposito speditore, è consentita anche quando il quantitativo di detti oli rifiutato dal destinatario non si identifica con l'intera partita commissionata, ma ne rappresenta solo una quota parte non potuta scaricare per insufficienza di stoccaggio dei serbatoi, semprechè il destinatario medesimo non sia soggetto alla disciplina di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e la quantità respinta non superi i 10 quintali.

In tale evenienza, qualora la partita giunga al destinatario non accompagnata dal certificato di provenienza, in quanto non eccedente i 10 quintali, il destinatario è tenuto, a richiesta dell'incaricato del trasporto, a rilasciare apposita dichiarazione scritta da cui sia possibile rilevare in modo chiaro e preciso:

1) il nome ed il cognome del destinatario dal quale il prodotto viene rifiutato;

2) il nome e cognome del fornitore e l'esatta ubicazione del deposito mittente;

3) la quantità e la qualità della quota parte di prodotto da restituire;

4) la data del rilascio della dichiarazione.

Detta dichiarazione deve essere consegnata, a cura dell'incaricato del trasporto, al fornitore il quale la pone a corredo del registro di carico e scarico, a giustificazione della reintroduzione in deposito del quantitativo di prodotto restituito dal destinatario.

Nel caso in cui la merce sia scortata da certificato di provenienza, in quanto superiore al limite di 10 quintali, l'incaricato del trasporto indica in detto documento la quantità di prodotto effettivamente scaricata, richiedendo, nel contempo, il rilascio da parte del destinatario di apposita dichiarazione, nella quale, in aggiunta agli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, devono essere inseriti gli estremi dell'originale documento di accompagnamento.

La ditta fornitrice, da parte sua, all'atto della reintroduzione del prodotto nel deposito, deve comunicare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio la variazione da apportare ai « Riscontrini n. 1 e n. 2 » del certificato di provenienza precedentemente emesso.

Le disposizioni che precedono si intendono estese anche ai trasferimenti di cui è cenno all'art. 33, che detta le norme per i trasporti collettivi di più partite di oli minerali, nonchè agli articoli 34, 35 e 36, che disciplinano il trasporto alla rinfusa di più partite di oli combustibili, destinate a consumatori diversi, effettuate con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, sempre che si verifichino le condizioni fissate nel primo comma.

Art. 57.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si rendono applicabili ai trasferimenti degli oli da gas adulterati da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane, in quanto detti oli devono circolare in tutto il territorio della Repubblica accompagnati da certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità, giusta il disposto dell'art. 4 della legge 22 luglio 1966, n. 608.

Smarrimento certificato di provenienza per oli minerali

Art. 58.

Nel caso in cui il certificato di provenienza venga smarrito durante il trasporto per ferrovia, o tramvia ammessa al servizio delle merci, per fatto dell'Ammini-

strazione dei trasporti, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana rilascia un duplicato da servire per l'ulteriore inoltro a destino del prodotto, purchè sia in ogni caso assicurata l'identità della merce con quella spedita con la scorta dell'originario documento smarrito.

Qualora lo smarrimento del certificato di provenienza si verifichi durante il trasporto stradale, per causa da attribuire ad eventi fortuiti, il conducente, responsabile della custodia del documento, deve farne immediata denuncia al più vicino ufficio o comando tra quelli indicati nell'art. 6 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

L'ufficio o comando richiesto, dopo un sommario esame delle circostanze che hanno determinato l'evento e semprechè sia escluso ogni sospetto di frode, redige apposito verbale in quadruplice copia, da sottoscriversi dalle parti.

Di dette copie, la prima è consegnata al conducente per la prosecuzione del viaggio e tiene luogo del certificato di provenienza originario andato smarrito; la seconda e la terza sono trasmesse agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali hanno sede, rispettivamente, la ditta mittente e quella destinataria del prodotto viaggiante; la quarta è acquisita agli atti dell'ufficio o comando verbalizzante.

Qualora il certificato di provenienza venga smarrito dall'esercente dopo avvenuta l'assunzione in carico del prodotto, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione rilasciano, su istanza della parte e dopo esperite le necessarie indagini, un duplicato del certificato o una semplice dichiarazione comprovante l'emissione del certificato smarrito, da servire unicamente per la regolarizzazione della partita rimasta scoperta, semprechè sia escluso ogni sospetto di frode.

Trasporto di oli minerali di estera provenienza

Art. 59.

Per il trasporto degli oli minerali provenienti direttamente dall'estero, tanto per via terra, quanto per via di acqua, si può prescindere dall'obbligo del certificato di provenienza qualora l'intero carico sia scortato dalla bolletta di pagamento dei diritti di confine e semprechè la dogana, su richiesta della parte, espressa nel corpo della dichiarazione di importazione, abbia riportato le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

E' però facoltà dell'importatore di richiedere alla dogana, per il trasporto degli oli minerali a destinazione, il rilascio di uno o più certificati di provenienza che trarranno origine dalla bolletta di pagamento dei diritti di confine, a tergo della quale l'ufficio doganale deve apporre le opportune annotazioni.

Compiti degli organi dell'Amministrazione in sede di controlli

Art. 60.

Gli organi dell'amministrazione finanziaria che eseguono i controlli in dipendenza dell'attuazione delle norme previste dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono tenuti a restituire agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione dai quali li hanno ricevuti, i « Riscontrini » dei certificati di provenienza che sono loro serviti per effettuare i riscontri, dopo aver annotato su di essi i risultati conseguiti.

I predetti organi, in caso di ritiro di « Libri certificati di provenienza » presso le ditte autorizzate alla emissione dei certificati, devono darne immediata comunicazione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mediante apposito elenco, in doppio esemplare, dal quale sia agevole rilevare, fra l'altro, la numerazione progressiva dei « Libri », l'anno finanziario cui si riferiscono, la lettera o gruppo di lettere che contraddistinguono i certificati nei « Libri » stessi contenuti e gli estremi delle relative indicazioni numeriche.

In prosieguo di tempo, gli stessi organi di controllo sono tenuti a comunicare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione l'uso fatto dei « Libri » di cui trattasi, fornendo la necessaria documentazione.

I predetti elenchi, il secondo esemplare dei quali deve essere restituito all'organo mittente, firmato in segno di ricevuta, nonchè le successive comunicazioni pertinenti vanno protocollati, dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in apposito registro-protocollo.

Art. 61.

La revisione e la conservazione dei « Libri certificati di provenienza » Modd. H-*ter* 16 e H-*ter* 16-*bis* scritturati è demandata agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

La revisione deve accertare che nella emissione dei certificati di provenienza siano state osservate le norme stabilite dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, numero 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

I « Libri certificati di provenienza per oli minerali » Mod. H-*ter* 16 e Mod. H-*ter* 16-*bis* scritturati devono essere conservati, a seconda del colore dei certificati, ordinatamente per anno finanziario.

Al posto dei « Libri certificati di provenienza » mancanti, in quanto restituiti in bianco dagli assegnatari e ridistribuiti, ai fini dell'utilizzazione, nell'anno finanziario successivo, dovranno inserirsi appositi cartoni recanti i numeri d'ordine progressivamente raggruppati, dei detti « Libri » mancanti.

Per ottenere il cambio dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » Mod. H-*ter* 16 e Mod. H-*ter* 16-*bis* scritturati con altrettanti in bianco, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione devono compilare e trasmettere, entro il mese di giugno di ogni anno, agli economati dei compartimenti doganali di ispezione territorialmente competenti, separati Mod. I-7 in doppio esemplare, sui quali è apposta la seguente annotazione, firmata, sotto la propria responsabilità, dall'ingegnere capo: « Stampati usati, relativi all'anno finanziario ...., in deposito presso questo ufficio o allegati a processi verbali di accertamento di reati, dei quali si chiede il cambio a norma dell'art. 61 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 ».

Un esemplare degli elenchi Mod. I-7 anzidetti deve essere restituito dall'economato compartimentale delle dogane, datato e firmato in segno di ricevuta, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione mittente, per essere allegato al registro generale del movimento dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali », in bianco e scritturati, dell'anno finanziario cui i « Libri » stessi si riferiscono.

Separati elenchi Mod. I-7, recanti conforme dicitura ed attestazione, devono essere compilati per ottenere il cambio dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali (tipo normale) » restituiti in bianco da ditte cessate dall'esercizio ed annullati d'ufficio.

Analogamente, i registri di carico e scarico dei « Libri certificati di provenienza per oli minerali » di cui allo art. 27, restituiti, a fine anno finanziario, dagli uffici, comandi e ditte autorizzate, devono essere riordinati e custoditi dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per anno finanziario e per provincia, nonchè per ufficio, comando o ditta autorizzato. Qualora detti registri, come pure i « Libri certificati di provenienza per oli minerali » scritturati venissero chiesti in visione da organi dell'amministrazione finanziaria, ai fini di accertamenti fiscali o di indagini nell'interesse del servizio, la relativa consegna temporanea deve avere luogo previa richiesta scritta, da protocollare in apposito registro protocollo e da tenere in evidenza sino alla restituzione di quanto consegnato, da farsi risultare da apposita distinta debitamente datata e sottoscritta per ricevuta da chi ritira il materiale.

Norme transitorie

Art. 62.

Il presente decreto sostituisce i decreti ministeriali 12 agosto 1957 e 10 giugno 1969.

I certificati di provenienza Mod. H-*ter* 16 in uso anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad avere validità fino ad esaurimento delle scorte esistenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1970.

Roma, addì 20 giugno 1970

Il Ministro: PRETI

N. 410 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Serie H-ter - Mod. 16 - D I I
(Imposte di Fabbricazione)

Allegato n. 1

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

N ....

Provincia di

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Anno ....

(1) ....

LIBRO CERTIFICATI DI PROVENIENZA PER OLI MINERALI

TIPO NORMALE

(Questo libro contiene VENTICINQUE certificati ciascuno composto di Figlia, due Riscontrini e Matrice ed è soggetto a rigoroso rendiconto)

LETTERE .... DAL N. .... AL N ....

AVVERTENZE

Il trasporto degli oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, per quantità superiore a dieci quintali, è soggetto in tutto il territorio della Repubblica a certificato di provenienza.

Qualora gli oli minerali siano destinati ai depositi o a distributori automatici soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico, l'introduzione di essi oli non è consentita se non sono scortati da certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità, salvo quanto previsto dall'art. 5-*bis* della legge n. 474 del 2 luglio 1957.

Il certificato di provenienza non può essere rilasciato se il richiedente non presenta all'incaricato del particolare servizio il registro di carico e scarico e se da questo non risulta che nel deposito esiste una quantità di olio minerale almeno uguale a quella per la quale esso certificato è richiesto.

Chi rilascia il certificato deve, prima di consegnarlo, scrivere nella parte dello scarico del registro i dati indicati nell'intestazione del medesimo ed apporvi la propria firma (ed il bollo d'ufficio nel caso che l'emittente sia uno degli Organi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge).

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza **prorogano** — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei **certificati**, purché non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli oli minerali

Autorizzano altresì il ritorno della merce al mittente, purché trattisi di esercente deposito libero, ovvero ne mutano la destinazione, od anche variano l'itinerario prestabilito e consentono la sostituzione del conducente (per i trasporti stradali), stabilendo in ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purchè il certificato di provenienza non sia ancora scaduto.

La proroga accordata e la nuova destinazione, nonché le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza ed essere comunicate all'Ufficio o Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Il libro-certificati viene chiuso alla fine dell'anno cui si riferisce o negli altri casi prescritti

I libri certificati di provenienza esauriti devono essere restituiti all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione entro il 31 luglio e il 31 gennaio successivo, dagli Uffici o Comandi, ed alla fine di ogni bimestre, dalle Ditte interessate.

(1) Ufficio o Comando G F o Ditta autorizzata

CERTIFICATO
A 000001

FIGLIA

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

TIMBRO A SECCO

Serie N-ter - Mod. 16 - D I I
(Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

FIGLIA

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo
dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO
Bollo assolto in modo virtuale
Autorizzazione n. .... del ....

Timbro

DATA RILASCIO (4) — ORE (in cifre e lettere)

DATA INIZIO TRASPORTO (4) — ORE (in cifre e lettere)

VETTORE — A MEZZO — TARGA

CONDUCENTE (5)

ITINERARIO DI MASSIMA

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

Effettuato il trasporto addì ....
L'INCARICATO DEL TRASPORTO
(Firma) ....

Giunta la presente merce addì ....
registrata a carico al n.
del registro di carico e scarico.
L'ESERCENTE DESTINATARIO
(Firma) ....

AVVERTENZE A TERGO

(1) *Ufficio o Comando G. F. o estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).*
(2) *Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.*
(3) *Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.*
(4) *Indicare in cifre o lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.*
(5) *Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.*

(1)

In seguito a richiesta (2)

del Sig

risultato che (3)

il sottoscritto (4)

Addì,

L'AGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

(Firma)

Timbro

(1) Ufficio o Comando G. F
(2) Verbale o scritta.
(3) Motivo della richiesta proroga di validità, o cambio di destinazione del carico, o variazione dell'itinerario o sostituzione del conducente (per i trasporti stradali).
(4) Indicare le modifiche accordate, in relazione alle richieste formulate

TRASPORTI CUMULATIVI

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere custodito dal conducente per essere esibito, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo, e consegnato, all'arrivo, al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta. Il destinatario che sia esercente di deposito, o di distributore automatico ha l'obbligo di conservare il documento a corredo del registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di uno o due anni dalla data del rilascio, secondo le disposizioni vigenti, per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri.

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza prorogano — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei certificati, purchè non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli olii minerali. Autorizzano altresì il ritorno della merce al mittente, purché trattisi di esercente deposito libero, ovvero ne mutano la destinazione, od anche variano l'itinerario prestabilito e consentono la sostituzione del conducente (per i trasporti stradali), stabilendo per ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purchè il certificato di provenienza non sia ancora scaduto. La proroga accordata e la nuova destinazione, nonché le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza ed essere comunicate all'Ufficio o Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Qualora la spedizione non abbia più luogo, il presente certificato deve essere restituito tempestivamente all'Ufficio o Comando o Ditta emittente, per essere contrapposto alla matrice

CERTIFICATO

A 000001

RISCONTRINO N. 1

TIMBRO A SECCO

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Serie N-ter - Mod 16 - D.I.I
(Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

RISCONTRINO N. 1

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)
VETTORE	A MEZZO TARGA
CONDUCENTE (5)	
ITINERARIO DI MASSIMA	

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

N. B. — Da trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello dell'inizio del trasporto all'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È UBICATO IL DEPOSITO MITTENTE.

(1) Ufficio o Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

Lembo da piegare

MITTENTE:

All' UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

CERTIFICATO
A 000001

RISCONTRINO N. 2

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

TIMBRO A SECCO

Serie N-ter - Mod 16 - D I I
(Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

RISCONTRINO N. 2

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

DATA RILASCIO (4) — ORE (in cifre e lettere)

DATA INIZIO TRASPORTO (4) — ORE (in cifre e lettere)

VETTORE — A MEZZO — TARGA

CONDUCENTE (5)

ITINERARIO DI MASSIMA

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

N. B. – Da trasmettere, anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello dell'inizio del trasporto all'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È UBICATO IL DEPOSITO, IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO, DESTINATARIO.

(1) *Ufficio e Comando G. F. o estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).*
(2) *Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.*
(3) *Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.*
(4) *Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.*
(5) *Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.*

Lembo da piegare

MITTENTE:

All' UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ______________________________

Lembo da piegare

CERTIFICATO
A 000001

MATRICE

TIMBRO A SECCO

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

Serie N-ter - Mod. 16 - D I I
(Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

MATRICE

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo

dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)
VETTORE	A MEZZO TARGA

CONDUCENTE (5)

ITINERARIO DI MASSIMA

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

(1) Ufficio e Comando G. F. o estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

ANNOTAZIONI PER VARIAZIONI APPORTATE SULLA FIGLIA

N. 413 del MODULARIO
Rigoroso rendiconto

Serie H-ter - Mod. 16/bis - D I I
(Imposte di Fabbricazione)

Allegato n. 1 bis

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

N. ....

Provincia di ....

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Anno

(1)

LIBRO CERTIFICATI DI PROVENIENZA PER OLI MINERALI

TIPO A STRISCE CONTINUE

(Questo libro contiene CENTO certificati ciascuno composto di Figlia, due Riscontrini e Matrice ed è soggetto a rigoroso rendiconto)

LETTERE .... DAL N. .... AL N. ....

AVVERTENZE

Il trasporto degli oli minerali carburanti, combustibili e lubrificanti, per quantità superiore a dieci quintali, è soggetto in tutto il territorio della Repubblica a certificato di provenienza.

Qualora gli oli minerali siano destinati ai depositi o a distributori automatici soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico, l'introduzione di essi oli non è consentita se non sono scortati da certificato di provenienza, qualunque ne sia la quantità, salvo quanto previsto dall'art. 5-*bis* della legge n. 474 del 2 luglio 1957.

Il certificato di provenienza non può essere rilasciato se il richiedente non presenta all'incaricato del particolare servizio il registro di carico e scarico e se da questo non risulta che nel deposito esiste una quantità di olio minerale almeno uguale a quella per la quale esso certificato è richiesto.

Chi rilascia il certificato deve, prima di consegnarlo, scrivere nella parte dello scarico del registro i dati indicati nell'intestazione del medesimo ed apporvi la propria firma (ed il bollo d'ufficio nel caso che l'emittente sia uno degli Organi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge).

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza prorogano — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei certificati, purché non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli oli minerali.

Autorizzano altresì il ritorno della merce al mittente, purché trattisi di esercente deposito libero, ovvero ne mutano la destinazione, od anche variano l'itinerario prestabilito e consentono la sostituzione del conducente (per i trasporti stradali), stabilendo in ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purché il certificato di provenienza non sia ancora scaduto.

La proroga accordata e la nuova destinazione, nonché le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza ed essere comunicate all'Ufficio o Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Il libro-certificati viene chiuso alla fine dell'anno cui si riferisce o negli altri casi prescritti

I libri certificati di provenienza esauriti devono essere restituiti all'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione entro il 31 luglio e il 31 gennaio successivo, dagli Uffici o Comandi, ed alla fine di ogni bimestre, dalle Ditte interessate.

(1) Ufficio o Comando G F o Ditta autorizzata

Serie II-ter Mod. 16 bis - D I L
(Imposte di Fabbricazione)

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

FIGLIA

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo

dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Bollo assolto in modo virtuale

Autorizzazione n. .... del ....

Timbro

DATA RILASCIO (4) — ORE (in cifre e lettere)

DATA INIZIO TRASPORTO (4) — ORE (in cifre e lettere)

VETTORE — A MEZZO — TARGA

CONDUCENTE (5)

ITINERARIO DI MASSIMA

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

Effettuato il trasporto addì ....

L'INCARICATO DEL TRASPORTO

(Firma) ....

Giunta la presente merce addì ....

registrata a carico al n.

del registro di carico e scarico.

L'ESERCENTE DESTINATARIO

(Firma) ....

AVVERTENZE A TERGO

TIMBRO A SECCO

(1) Ufficio e Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente e dei conducenti per i trasporti stradali.

DA STACCARE PRIMA DI CONSEGNARE IL CERTIFICATO AL TRASPORTATORE

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO
A 000001

FIGLIA

(1)

In seguito a richiesta (2)

del Sig

risultato che (3)

il sottoscritto (4)

Addì,

L'AGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

(Firma)

(1) Ufficio o Comando G F
(2) Verbale o scritta.
(3) Motivo della richiesta proroga di validità, o cambio di destinazione del carico, o variazione dell'itinerario o sostituzione del conducente (per i trasporti stradali).
(4) Indicare le modifiche accordate, in relazione alle richieste formulate

TRASPORTI CUMULATIVI

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore
L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO
(Firma)

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere custodito dal conducente per essere esibito, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo, e consegnato, all'arrivo, al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta. Il destinatario che sia esercente di deposito, o di distributore automatico ha l'obbligo di conservare il documento a corredo del registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di uno o due anni dalla data del rilascio, secondo le disposizioni vigenti, per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri.

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza prorogano — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei certificati, purché non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli olii minerali. Autorizzano altresì il ritorno della merce al mittente, purché trattisi di esercente deposito libero, ovvero ne mutano la destinazione, od anche variano l'itinerario prestabilito e consentono la sostituzione del conducente (per i trasporti stradali), stabilendo per ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purchè il certificato di provenienza non sia ancora scaduto. La proroga accordata e la nuova destinazione, nonché le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza ed essere comunicate all'**Ufficio o** Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Qualora la spedizione non abbia più luogo, il presente certificato deve essere restituito tempestivamente all'Ufficio o Comando o Ditta emittente, per essere contrapposto alla matrice.

Serie II-ter - Mod. 16 bis - D I I
(Imposte di Fabbricazione)

CERTIFICATO A 000002

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

FIGLIA

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo

dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Bollo assolto in modo virtuale
Autorizzazione n. .... del ....

Timbro

DATA RILASCIO (4) | ORE (in cifre e lettere)

DATA INIZIO TRASPORTO (4) | ORE (in cifre e lettere)

VETTORE | A MEZZO | TARGA

CONDUCENTE (5)

ITINERARIO DI MASSIMA

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

Effettuato il trasporto addì ....
L'INCARICATO DEL TRASPORTO
(Firma) ....

Giunta la presente merce addì ....
registrata a carico al n.
del registro di carico e scarico.
L'ESERCENTE DESTINATARIO
(Firma) ....

AVVERTENZE A TERGO

TIMBRO A SECCO

(1) Ufficio o Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, od il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

DA STACCARE PRIMA DI CONSEGNARE IL CERTIFICATO AL TRASPORTATORE

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO
A 000002

FIGLIA

(1)

In seguito a richiesta (2)

del Sig

risultato che (3)

il sottoscritto (4)

Addì,

L'AGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE

(Firma)

(1) Ufficio o Comando G F
(2) Verbale o scritta.
(3) Motivo della richiesta proroga di validità, o cambio di destinazione del carico, o variazione dell itinerario o sostituzione del conducente (per i trasporti stradali).
(4) Indicare le modifiche accordate, in relazione alle richieste formulate

TRASPORTI CUMULATIVI

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO

(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO

(Firma)

Oggi addì il trasporto continua a
½ targa
condotto da
vettore

L'ASSUNTORE DEL TRASPORTO

(Firma)

AVVERTENZE

Il presente certificato deve essere custodito dal conducente per essere esibito, durante il percorso, a richiesta degli organi di controllo, e consegnato, all'arrivo, al destinatario della merce che ne deve rilasciare ricevuta. Il destinatario che sia esercente di deposito, o di distributore automatico ha l'obbligo di conservare il documento a corredo del registro di carico e scarico, insieme al quale deve essere presentato agli agenti di vigilanza in sede di riscontro.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di uno o due anni dalla data del rilascio, secondo le disposizioni vigenti, per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri.

Gli Uffici o Comandi incaricati del rilascio dei certificati di provenienza prorogano — a richiesta anche verbale delle parti — la validità dei certificati, purché non siano scaduti e sia riconosciuto insufficiente il termine stabilito per raggiungere la destinazione, oppure siano avvenuti giustificati ritardi nella spedizione o nel trasporto degli olii minerali. Autorizzano altresì il ritorno della merce al mittente, purché trattisi di esercente deposito libero, ovvero ne mutano la destinazione, od anche variano l'itinerario prestabilito e consentono la sostituzione del conducente (per i trasporti stradali), stabilendo per ogni caso il termine utile per raggiungere il definitivo recapito, purchè il certificato di provenienza non sia ancora scaduto. La proroga accordata e la nuova destinazione, nonché le altre modifiche richieste, devono farsi risultare dal certificato di provenienza ed essere comunicate all'Ufficio o Comando o Ditta emittente per le opportune annotazioni sulla matrice.

Qualora la spedizione non abbia più luogo, il presente certificato deve essere restituito tempestivamente all'Ufficio o Comando o Ditta emittente, per essere contrapposto alla matrice.

Serie N-ter - Mod. 16 bis - D 11 (Imposte di Fabbricazione)

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

RISCONTRINO N. 1

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)
VETTORE	A MEZZO TARGA
CONDUCENTE (5)	
ITINERARIO DI MASSIMA	

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

N. B. — Da trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello dell'inizio del trasporto all'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È UBICATO IL DEPOSITO MITTENTE.

TIMBRO A SECCO

(1) Ufficio o Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente e dei conducenti per i trasporti stradali.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

RISCONTRINO N. 1

DA STACCARE PRIMA DI TRASMETTERE IL RISCONTRINO AL COMPETENTE UTIF.

Lembo da piegare

MITTENTE:

All' UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

Serie N-ter - Mod. 16 bis - D 11
(Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO A 000002

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

RISCONTRINO N. 1

DITTA
sito in via

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI

ANNO

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via

VALIDITÀ (3): dopo

dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)
VETTORE	A MEZZO TARGA
CONDUCENTE (5)	
ITINERARIO DI MASSIMA	

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

N. B. – Da trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello dell'inizio del trasporto all'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È UBICATO IL DEPOSITO MITTENTE.

TIMBRO A SECCO

(1) Ufficio o Comando G. F. è estraneo all'autorizzazione ad emettere i certificati da parte delle Ditte (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

DA STACCARE PRIMA DI TRASMETTERE IL RISCONTRINO AL COMPETENTE UTIF.

CERTIFICATO

RISCONTRINO N. 1

Lembo da piegare

MITTENTE:

All' UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

Serie N-ter Mod. 16 bis - D.I I (Imposte di Fabbricazione)

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

RISCONTRINO N. 2

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

DITTA
sito in via n.

(1)

per la DITTA	PROVINCIA DI ...... ANNO ......
DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico della Ditta in via n.	VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo *ferroviario cessa la validità del certificato.* L'INCARICATO Timbro.

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)
VETTORE	A MEZZO TARGA
CONDUCENTE (5)	
ITINERARIO DI MASSIMA	

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

N. B. — Da trasmettere, anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello dell'inizio del trasporto all'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È UBICATO IL DEPOSITO, IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO, DESTINATARIO.

TIMBRO A SECCO

(1) Ufficio o Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente e dei conducenti per i trasporti stradali.

DA STACCARE PRIMA DI TRASMETTERE IL RISCONTRINO AL COMPETENTE UTIF.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

RISCONTRINO N. 2

Lembo da piegare

MITTENTE:

All' UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

Serie N-ter - Mod. 16 bis - D.I I (Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO A 000002

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA

sito in via n.

RISCONTRINO N. 2

(1)

per la DITTA | PROVINCIA DI .... | ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro.

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)	
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)	
VETTORE	A MEZZO	TARGA
CONDUCENTE (5)		
ITINERARIO DI MASSIMA		

N. B. – Da trasmettere, anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello dell'inizio del trasporto all'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE È UBICATO IL DEPOSITO, IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO, DESTINATARIO.

TIMBRO A SECCO

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

(1) Ufficio e Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

DA STACCARE PRIMA DI TRASMETTERE IL RISCONTRINO AL COMPETENTE UTIF.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO

RISCONTRINO N. 2

Lembo da piegare

MITTENTE:

All' UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

Lembo da piegare

Serie N-ter Mod. 16 bis - D.I.I (Imposte di Fabbricazione)

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO A 000001

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

MATRICE

DITTA
sito in via n.

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

TIMBRO A SECCO

DATA RILASCIO (4)	ORE (in cifre e lettere)
DATA INIZIO TRASPORTO (4)	ORE (in cifre e lettere)
VETTORE	A MEZZO TARGA
CONDUCENTE (5)	
ITINERARIO DI MASSIMA	

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

(1) Ufficio o Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre o lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

CERTIFICATO

MATRICE

ANNOTAZIONI PER VARIAZIONI APPORTATE SULLA FIGLIA

Se le Mezr - Mod. 16 bis - D.I L.
(Imposte di Fabbricazione)

CERTIFICATO A 000002

comprovante la provenienza degli Oli Minerali sottoindicati da estrarsi dal deposito della

DITTA
sito in via n.

MATRICE

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

(1)

per la DITTA

PROVINCIA DI ....

ANNO ....

DESTINAZIONE (2): ☐ Deposito ☐ Distributore automatico
della Ditta
in via n.

VALIDITÀ (3): dopo dall'ora dell'inizio del trasporto o da quella dello svincolo ferroviario cessa la validità del certificato.

L'INCARICATO

Timbro

DATA RILASCIO (4) — ORE (in cifre e lettere)

DATA INIZIO TRASPORTO (4) — ORE (in cifre e lettere)

VETTORE — A MEZZO — TARGA

CONDUCENTE (5)

ITINERARIO DI MASSIMA

QUALITÀ DEI PRODOTTI	Recipienti		Quantità dei prodotti (in cifre e lettere)	
	Tipo	N.	Litri	Kg.

(1) Ufficio o Comando G. F. e estremi dell'autorizzazione ad emettere i certificati da parte della Ditta (Art. 6 legge 2-7-1957 n. 474).
(2) Indicare con una X, nell'apposito spazio, se trattasi di deposito o distributore automatico.
(3) Indicare il numero dei giorni, per i percorsi di durata superiore alle 24 ore, ed il numero delle ore, per i viaggi di durata inferiore ad un giorno.
(4) Indicare in cifre e lettere il giorno e il mese, in sole cifre l'anno.
(5) Generalità del conducente o dei conducenti per i trasporti stradali.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

TIMBRO A SECCO

CERTIFICATO

MATRICE

ANNOTAZIONI PER VARIAZIONI APPORTATE SULLA FIGLIA

ALLEGATO N. 2

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

di ....

REGISTRO GENERALE

del movimento dei "Libri certificati di provenienza per oli minerali" serie H-*ter* Mod. (1).............. **in bianco e scritturati**

Anno finanziario ....

(1) 16 oppure **16 *bis***

ALLEGATO N. 2

Registrazione		Documento di carico o scarico				CARICO						SCARICO						Annotazioni
						LIBRI CERTIFICATI DI PROVENIENZA SPEDITI O CONSEGNATI						LIBRI CERTIFICATI DI PROVENIENZA AVUTI IN RESTITUZIONE						
						Quantità	Numerazione					Quantità	Numerazione					
							dei libri		dei certificati				dei libri		dei certificati			
N. di registrazione	Data del movimento	Specie (a)	N.	Data di emissione	Ufficio o Comando G. F. incaricato rilascio certificati provenienza o ditta autorizzata emissione	N.	da	a	Serie	da	a	N.	da	a	Serie	da	a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

(a) Elenco di spedizione mod. I-7 (E S); Richiesta di prelevamento (R P); Distinta di restituzione (D R)

ALLEGATO N. 3

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI

(1) ....

....

REGISTRO

di carico e scarico dei "Libri certificati di provenienza per oli minerali" serie H-*ter* Mod. (2) ....

Anno finanziario ....

(1) Ufficio, o Comando G. F., o Ditta autorizzata
(2) 16 oppure 16 *bis*

ALLEGATO N. 3

CARICO								
Numero d'ordine	Elenco di spedizione Mod. 1/7 o richiesta di prelevamento		LIBRI CERTIFICATI DI PROVENIENZA RICEVUTI					
			Quantità	Numerazione				
				dei libri		dei certificati		
	N.	Data	N.	da	a	Serie	da	a
		Riporto						
		A riportare						

SCARICO									
Numero d'ordine	Elenco di spedizione Mod. 1/7 o nota di consegna		LIBRI CERTIFICATI DI PROVENIENZA RESTITUITI						*Annotazioni*
			Quantità	Numerazione					
				dei libri		dei certificati			
	N.	Data	N.	da	a	Serie	da	a	

(9415)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

PREZZO L. 400

(9651603) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.